

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

### 9<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione SAMMARTINO  
e del Vice Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione PAPA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta:

« Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 » (667) (D'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto);

« Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento » (2222) (Risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa governativa, di disegni di legge di iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Finelli ed altri; Tozzi Condivi, nonché di disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali della Lombardia, della Basilicata, del Piemonte, della Toscana, della Calabria, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, dell'Abruzzo, del-

*l'Umbria, delle Marche, della Campania, della Puglia) (Approvato dalla Camera dei deputati);*

approvazione del disegno di legge n. 2222, con assorbimento del disegno di legge n. 667:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 102, 105, 109 e <i>passim</i>
CIFARELLI . . . . .	143
CROLLALANZA . . . . .	112, 113, 114 e <i>passim</i>
ERMINI . . . . .	115, 133
GAUDIO . . . . .	111
GROSSI, relatore alle Commissioni .	103, 116, 128 e <i>passim</i>
MADERCHI . . . . .	114, 128, 132 e <i>passim</i>
MALFATTI, ministro della pubblica istruzione . . . . .	113, 119, 120 e <i>passim</i>
MONETI . . . . .	133, 141, 142
PIOVANO . . . . .	102, 116
SCARPINO . . . . .	129, 130, 131 e <i>passim</i>
STIRATI, relatore alle Commissioni .	105, 117, 118 e <i>passim</i>
URBANI . . . . .	137, 139, 140
VALITUTTI . . . . .	102, 109, 111 e <i>passim</i>

**Presidenza del Presidente della  
8<sup>a</sup> Commissione SAMMARTINO**

*La seduta ha inizio alle ore 11,45.*

STIRATI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Discussione congiunta dei disegni di legge:**

« **Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977** » (667), d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto;

« **Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento** » (2222), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa governativa, di disegni di legge di iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Finelli ed altri; Tozzi Condivi, nonché di disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali della Lombardia, della Basilicata, del Piemonte, della Toscana, della Calabria, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria, delle Marche, della Campania, della Puglia (Approvato dalla Camera dei deputati);

**approvazione del disegno di legge n. 2222, con assorbimento del disegno di legge numero 667**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 », d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e del disegno di legge: « Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento », già approvato dalla Camera dei deputati, risultante dall'unificazione di tre disegni di legge d'iniziativa governativa, di tre disegni di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei deputati Cariglia, Reggiani, Magliano, Pandolfo, Di Giesi, Poli, Cetrullo, Ciampaglia, Rizzi, Bemporad, Romita, Ceccherini e Massari; Finel-

li, Giudiceandrea, Triva, Natta, D'Alema, Chiarante, Todros, Raicich, Ciai Trivelli Anna Maria, Tani, Pellegatta Maria Agostina; Tozzi Condivi; nonché di tredici disegni di legge d'iniziativa, rispettivamente dei Consigli regionali della Lombardia, della Basilicata, del Piemonte, della Toscana, della Calabria, dell'Emilia-Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, dell'Abruzzo, dell'Umbria, delle Marche, della Campania, della Puglia.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Comunico i pareri favorevoli espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione: « La 1<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2222, esprime parere favorevole, in linea di massima, al suo ulteriore corso »; « La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge n. 2222, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Comunica, peraltro, che il rappresentante del Ministero del tesoro ha espresso la propria contrarietà alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati al quarto comma dell'articolo 6. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 667, la Commissione comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che le dimensioni della spesa e le modalità della copertura siano le stesse di quelle previste dal disegno di legge n. 2222 ».

Abbiamo avuto notizia che il Ministero del tesoro ha in seguito sciolto la riserva che aveva espresso sull'articolo 6 del disegno di legge n. 2222.

Faccio, inoltre, presente che nello stampato di detto disegno di legge vi sono alcuni errori materiali che, pertanto, vanno corretti sulla base del messaggio trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. È mia intenzione segnalarli, via via, articolo per articolo.

VALITUTTI. Ritengo più logico valutare questi errori materiali, con più cognizione di causa, dopo aver esaminato e discusso il disegno di legge.

PIOVANO. A me invece sembra preferibile conoscere il testo corretto.

**PRESIDENTE.** Ripeto, si tratta di modifiche tecniche che non inficiano il contenuto del disegno di legge.

All'articolo 3, secondo comma, dovremo leggere « testo unico delle leggi », invece di « testo unico della legge ».

All'articolo 5, quarto comma, punto 9), dovremo leggere « 16 luglio 1962 », invece di « 16 giugno 1962 »; e al quinto comma « regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 », invece di « regio decreto 24 novembre 1923, n. 2440 »; al settimo comma, infine, la parola « effettuano » va sostituita con il singolare « effettua ».

All'articolo 6, comma settimo, dovremo sostituire il plurale « a favore delle regioni » al singolare « a favore della regione ».

All'articolo 10, quarto comma, la data « 17 agosto 1962 » dovrà essere corretta in « 17 agosto 1942 »; al quinto comma, invece di « articolo 1 della legge 18 luglio 1967, n. 641 » dovremo leggere « articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641 ».

Infine, all'articolo 13, le prime parole « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20 miliardi... », sono state corrette nel seguente modo: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi... ».

Mi sembra che, come avevo premesso, le correzioni apportate siano di natura tale da non creare problemi in ordine all'immediato avvio del dibattito.

Prego il senatore Grossi, relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, di riferire alle Commissioni riunite sul disegno di legge.

**GROSSI, relatore alle Commissioni.** Signor Presidente, prima di iniziare la relazione vorrei chiederle di spiegarci i motivi dell'urgenza con la quale siamo stati oggi qui convocati, a Senato già chiuso e con poco tempo a disposizione, per un approfondito esame qual è richiesto dalla materia che ci viene sottoposta. Le norme da applicarsi prevedono, tra l'altro, scadenze a distanza di mesi: non si spiega quindi per quale motivo dobbiamo approvarle entro il 30 luglio piuttosto che, ad esempio, il 1<sup>o</sup> o il 2 settembre. Neanche la necessità di intervenire con urgenza nel campo dell'edilizia, infatti, richiedeva tanta fretta, dato che nel

mese di agosto, com'è noto, tutto è fermo. Allo stesso modo sembra difficile che le stesse Regioni, le quali dovrebbero portare a termine i loro adempimenti entro 60 giorni, possano rispettare i tempi, non essendo addirittura insediati i Consigli di alcune di esse.

Gradiremmo quindi che, nella sua replica, l'onorevole Ministro ci illustrasse le ragioni di tanta urgenza, perchè diversamente non possiamo non lamentare il fatto che la seconda lettura del disegno di legge n. 2222 debba avvenire in condizioni difficili ed inadeguate. Infatti tutti sappiamo che il dibattito di oggi sarà del tutto formale, e che la sua conclusione dovrà essere l'approvazione senza modifiche del testo del disegno di legge pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Del resto, non avrebbe senso modificare un provvedimento che siamo chiamati a discutere ed approvare con tanta urgenza in sede deliberante.

Tutto ciò rende la situazione distorta e certamente non gradita alle Commissioni riunite. Già è successo altre volte in questi ultimi mesi, e desidero rimanga agli atti il disappunto da me espresso come relatore, liberi i rappresentanti dei vari Gruppi politici di regolarsi come riterranno più opportuno.

Ciò premesso, mi scuso con i colleghi se la relazione sarà breve e non troppo approfondita, non avendo avuto il tempo materiale per poterli dedicare come avrei voluto.

Il disegno di legge n. 2222 riveste una particolare importanza, riprendendo il discorso sull'edilizia scolastica dopo una considerevole interruzione: infatti la legge 28 luglio 1967, n. 641, che regolava la materia, ha esaurito il suo tempo d'applicazione nel 1971, e quindi abbiamo avuto un lungo periodo di *vacatio* nel settore. È particolarmente importante anche per la situazione economica che comporta investimenti pubblici, anche se la cifra che il Governo può oggi mettere a disposizione non è eccessivamente elevata, rispetto ai bisogni. Mi sembra che di ciò il Governo ed il Ministro si rendano conto, quando ricordano che con la legge precedente si sono realizzati 1.100.000 posti-alunno, spendendo una cifra avente un

valore reale all'incirca doppio di quella messa oggi a disposizione. Infatti attualmente i costi dell'edilizia sono raddoppiati, rispetto al 1967 o al 1968. Cioè il risultato globale dell'operazione non sarà estremamente positivo, se si pensa che già allora i posti realizzati non erano sufficienti, considerato l'incremento avutosi nella vita scolastica e considerate le necessità pregresse.

Altra osservazione è che noi stiamo lavorando senza avere un quadro globale delle necessità esistenti, tanto è vero che nel disegno di legge n. 2222 si parla appunto di fare un censimento della situazione scolastica alla data del 1° giugno 1975. Sarebbe stato invece opportuno avere oggi quei dati per poter operare con la conoscenza degli stessi. Ad ogni modo, in mancanza d'altro, è già un bene che il censimento sia prospettato nel provvedimento per un periodo che non deve superare la fine del 1976, così potremo finalmente conoscere la situazione precisa della popolazione scolastica in Italia ed avere un punto di riferimento per i futuri interventi.

Il disegno di legge, nel testo trasmessoci dalla Camera, rispetto alla stesura proposta dal Governo è stato oltretutto rielaborato in molte sue parti e, a mio giudizio, migliorato, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le Regioni; argomento, quest'ultimo, al quale il Governo non era rimasto indifferente ma che comunque alla Camera è stato, ripeto, approfondito, grazie anche alla presenza di proposte di legge presentate da singoli parlamentari e da Regioni. Anche noi, del resto, stiamo discutendo il disegno di legge n. 2222 assieme al disegno di legge n. 667, presentato dal Consiglio regionale del Veneto, che affronta in modo specifico la situazione scolastica.

Passando ad esaminare l'articolato del disegno di legge n. 2222, dirò che l'articolo 1 fissa le linee generali, stabilendo che i nuovi edifici scolastici dovranno essere inseriti nel contesto urbanistico ed affermando inoltre, per la prima volta, che la scuola deve essere messa pienamente a disposizione delle attività culturali della comunità. Si esce finalmente, in tal modo, dal vecchio schema della scuola isolata nella sua attività didattica. Si precisa anche che le scuole dovranno

no essere di facile accessibilità e che i fabbricati dovranno essere tali da potersi adeguare alle svariate necessità che possono presentarsi nell'uso scolastico.

L'articolo 2 fissa gli interventi a carattere triennale, modificando l'impostazione originariamente data dal Governo, che aveva previsto tre periodi di un biennio: è certamente più facile programmare per il triennio. Il programma ammette l'acquisizione delle aree ed il pagamento delle opere di urbanizzazione, nell'ordine del 5 per cento della spesa e del 10 per cento in zone particolari, che sono poi quelle ricadenti nell'area di azione della Cassa per il Mezzogiorno. Quindi nel programma si possono cominciare ad includere anche i servizi della scuola (palestre, arredamenti, infrastrutture).

Le procedure del programma sono rapide e noi ci auguriamo che possano essere rispettate, perchè entro 30 giorni dall'approvazione della legge deve essere fatta la ripartizione dei fondi fra le Regioni, cui provvederà il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Comitato interregionale. Il 50 per cento dello stanziamento è determinato in riferimento alla popolazione in età scolastica sino a 19 anni e l'altro 50 per cento terrà conto degli incrementi della scolarità e delle carenze pregresse, con particolare attenzione alle zone del Mezzogiorno.

L'articolo 4 affida l'esecuzione delle opere agli enti obbligati (comuni, province, loro consorzi ed altri enti): la Regione interviene emanando norme legislative per tale affidamento e per definire l'esecuzione stessa. Dovrà essere previsto l'istituto della concessione per incentivare i processi di industrializzazione edilizia ed è questa la grossa novità della legge, perchè è la prima volta che compare nel campo scolastico. Le norme regionali firseranno anche i tempi per l'acquisizione delle aree nell'osservanza delle norme tecniche che verranno emanate, stando all'articolo 9, entro dieci mesi. Mi si permetta di dire che questo lasso di tempo è eccessivo, anche se — come mi si assicura — i dieci mesi, all'atto pratico, saranno di meno; tuttavia penso che fissare un termine di dieci mesi possa rappresentare una remora anche perchè le norme già esistenti saranno la base di riferimento per le nuove; e qualunque

sia l'impegno che verrà posto nel predisporre le nuove norme relative agli indici di funzionalità, non credo che esso possa comportare un così lungo tempo. Si è avanzata l'ipotesi che si possa operare con le vecchie norme, ma questo nel disegno di legge non è scritto; quindi coloro ai quali saranno affidati questi progetti dovranno avere delle norme da seguire, altrimenti saranno costretti a rimanere inattivi; introdurre oggi nel provvedimento una norma che preveda il ricorso alle disposizioni precedenti è impossibile, visto che si vuole che il disegno di legge venga approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Inoltre la Regione dovrà prevedere i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le solite procedure che riguardano la contabilità — che è quella dello Stato — compresi gli snellimenti approvati in questi ultimi anni.

Gli articoli 6, 7 e 8 suddividono i finanziamenti: 800 miliardi per il primo triennio e 1.050 miliardi per il secondo triennio. Trenta miliardi (metà nel primo e metà nel secondo triennio) sono riservati agli istituti statali di educazione, ai conservatori di musica e alle accademie di belle arti; altri 18 miliardi (sempre divisi a metà tra il primo e il secondo triennio) sono stanziati per contributi alla costruzione di edifici destinati a scuola materna. La suddivisione per ogni anno è la seguente: 1975, 20 miliardi; 1976, 205 miliardi; 1977, 205 miliardi; 1978, 400 miliardi; 1979, 300 miliardi; 1980, 350 miliardi; 1981, 300 miliardi e 1982, 25 miliardi. Si aggiungono, poi, altri 50 miliardi per la realizzazione di opere connesse alla sperimentazione. L'articolo 7 precisa che questi finanziamenti potranno essere rivolti alla sperimentazione non soltanto edilizia, ma anche didattica. Per interventi urgenti è previsto un ulteriore stanziamento di cento miliardi all'articolo 8.

L'articolo 10 prevede il recupero delle aree, tenendo conto della nuova situazione in cui si trovano i comuni. Nel caso in cui non vi fosse indicazione specifica, una delibera del Consiglio comunale è sufficiente; nel caso in cui il comune non avesse adottato alcuno strumento urbanistico, la Regio-

ne può intervenire per definire l'area da destinare a edilizia scolastica.

L'articolo 11 prevede la rilevazione nazionale sulla edilizia scolastica di cui ho parlato all'inizio e che è quanto mai opportuna perchè permette di avere cognizioni precise sulla situazione esistente in Italia in campo scolastico. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'altro relatore, senatore Stirati, desidero dare risposta ad un quesito posto dal senatore Grossi in relazione alle perplessità dallo stesso manifestate in ordine alla convocazione di questa seduta, nonché sull'urgenza del provvedimento.

Mi risulta che la 7<sup>a</sup> Commissione, nella seduta del 24 luglio, ha convenuto, pressochè all'unanimità, sulla necessità di una convocazione odierna delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> proprio per affrontare questo provvedimento ove la Camera dei deputati lo avesse trasmesso in tempo utile. Nè più, nè meno di come l'8<sup>a</sup> Commissione aveva deciso — in quel caso all'unanimità — di convocarsi oggi, qualora la Camera dei deputati avesse trasmesso il disegno di legge sulla direttissima Roma-Firenze.

La 7<sup>a</sup> Commissione, quindi, ha reputato necessario affrontare la discussione del provvedimento nella seduta odierna. Proprio lei, senatore Grossi, quando si è soffermato sull'articolo 3, ha fatto presente che il disegno di legge è urgente. Il provvedimento è ripartito in due trienni, ed il primo comincia nel 1975; siamo pertanto già in ritardo per i contatti che devono essere presi con le Regioni e gli enti locali. Ove avessimo rinvio di alcuni mesi l'esame del provvedimento, non solo ne avrebbe risentito il buon funzionamento della scuola, ma si sarebbe avuta una carenza grave nell'economia generale del paese.

Prego il senatore Stirati di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

STIRATI, *relatore alle Commissioni*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, vorrei prima di tutto chiedere scusa per la sinteticità della mia relazione. Sarebbe stato, infatti, necessario

molto più tempo per preparare una esposizione soddisfacente, perchè si tratta di un provvedimento molto importante.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento, risulta dall'unificazione dei provvedimenti governativi nn. 3650, 2240, 2241-*bis*, dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia (3335), Finelli ed altri (3671); del provvedimento d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi (n. 289) e dei disegni di legge d'iniziativa di dodici Consigli regionali (nn. 1148, 1448, 1449, 1620, 1630, 1652, 1654, 1658, 1762, 1883, 2099, 2163, 2749). Mi permetto di dissentire dal senatore Grossi riguardo alla non urgenza del provvedimento in esame. Concorro sul fatto che forse manca il tempo, a causa della chiusura del Parlamento, per un esame approfondito del testo, che peraltro può essere sempre fatto; l'urgenza però, secondo me, è incontestabile. L'ha anche fatto presente il Presidente facendo riferimento all'articolo 3 che dice: « Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali ». Non vi è dubbio che se la legge sarà approvata subito, si guadagnerà tempo per la sua applicazione.

Entrando nel merito risparmierei agli onorevoli colleghi una lunga descrizione dello stato attuale dell'edilizia scolastica, perchè credo conoscano meglio di me la situazione del settore, la legislazione al riguardo e le carenze che sono emerse dalla applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641. Eviterò, pertanto, di parlare dello stato drammatico di talune zone. Secondo le ultime rilevazioni, se le mie annotazioni sono esatte, mancano ben 6 milioni di posti per gli alunni. Tutti sono a conoscenza della situazione di alcune nostre città e di taluni comuni dell'Italia meridionale; risale alla fine del 1971 l'ultimo finanziamento concesso dalla più volte ricordata legge n. 641; non si è poi più registrato alcuno stanziamento per l'edilizia scolastica. Vorrei appunto qual-

che chiarimento dal Governo sull'inefficacia della legge n. 413 del 1974; a me pare che in sostanza sia stata « sterilizzata », mi si consenta questo termine, dal mancato accreditamento di somme. I comuni e le province non riescono più a soddisfare le esigenze del settore. Ogni anno aumenta la necessità di disporre di nuovi edifici, mentre si riduce sensibilmente e in molti casi si annulla la possibilità non solo di costruire nuovi edifici ma di mantenere i vecchi: molti comuni non sono in condizione di conservare i vecchi edifici e di affittarne altri. Una valutazione serena della legge n. 641 induce a riconoscere che, se da un lato prevedeva due elementi senz'altro positivi e nuovi, finanziamento statale e programmazione, dall'altro lato ha certamente svilito la funzione e l'autonomia degli enti locali.

Col disegno di legge n. 2222 mi pare si sia fatto un buon cammino sulla via del potenziamento degli enti locali e delle Regioni. Direi di stendere un velo pietoso sulle procedure complicatissime della legge n. 641, che a suo tempo vanamente denunciammo come elementi di inceppamento. Fummo allora però dei facili profeti: io stesso definii la legge come illuministica. Erano così complicate le procedure che era facile prevederne le difficoltà di applicazione.

Adesso qualcuno penserà forse che, approvando un provvedimento di tale natura, non si rispetta, per così dire, un ordine logico. La programmazione e l'edilizia scolastica sono infatti intimamente connesse. Mi pare, tuttavia, che l'urgenza di provvedere in qualche modo alle carenze, gravissime ed in talune zone drammatiche, dell'edilizia scolastica non possa che consigliare la più sollecita possibile approvazione del disegno di legge in esame.

Era auspicabile forse, onorevole Ministro, se me lo consente, una contrazione dell'arco temporale, per esempio, a cinque anni, oppure una più cospicua assegnazione di fondi. Ad ogni modo devo riconoscere che il disegno di legge nel suo complesso (si tratta di un giudizio personale), supera molti inconvenienti ed ostacoli procedurali delle leggi precedenti, sintetizza efficacemente gli obiettivi su cui puntavano varie forze poli-

tiche. Mi pare che il testo in esame sia in fondo il risultato dello sforzo congiunto delle varie parti politiche; alcuni articoli, infatti, erano inseriti in provvedimenti presentati da altri partiti. Vorrei a questo punto evidenziare i punti più importanti del provvedimento: si fissano in primo luogo alcuni principi fondamentali per la legislazione regionale. Ci si propone poi di demandare alle Regioni la legiferazione complementare; la Regione diventa così il principale ente gestore della programmazione dell'edilizia scolastica. Allo Stato spetta, quindi, la funzione di indirizzo e coordinamento; alla Regione, invece, la funzione della programmazione, direi concorrente con quella dello Stato, e quella attinente alle procedure amministrative. Un elemento di novità è costituito certamente dall'istituto della concessione che è stato inserito per la prima volta proprio per sveltire le procedure e, quindi, l'esecuzione delle opere.

Il primo articolo stabilisce norme generali di indirizzo, in modo che ogni edificio scolastico garantisca a tutti gli alunni e al personale della scuola di avere condizioni ambientali educative ottimali e tali da consentire l'attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, istitutivo degli organi collegiali.

L'articolo 2 comprende i programmi di edilizia scolastica; come ha già detto il mio correlatore, questo programma viene ripartito in due trienni (il triennio 1975-1977 ed il triennio 1978-1980).

Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, nonché, entro un limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera, elevabile al 10 per cento per le zone coperte dalla legislazione sulla Cassa per il Mezzogiorno, quelle delle necessarie opere di urbanizzazione.

L'articolo 3 è assai importante e costituisce uno dei perni del provvedimento. I tempi sono mi pare, piuttosto abbreviati, perchè entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione in-

terregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.

La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni e, per il restante 50 per cento, in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse, tenendo conto in particolare delle necessità delle zone del Mezzogiorno e delle zone depresse. Infatti si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614.

La Regione a sua volta, entro 60 giorni dalla comunicazione, deve approvare questo programma triennale e deve comunicarlo ai Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione del programma il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede all'attribuzione dei relativi fondi. Qui, forse, manca una parola, cioè si dovrebbe dire: « provvede con decreto alla attribuzione dei relativi fondi ».

Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle Regioni per fronteggiare eventuali variazioni di programmi nonché per le integrazioni di finanziamento.

L'articolo 4 stabilisce i principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

Esso dice che le Regioni sono tenute ad emanare norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi enunciati nel provvedimento in esame e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di snellimento delle procedure, comprese quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 413 del 1974, già ricordata.

L'articolo 5 prevede l'istituto della concessione: mediante convenzione, l'esecuzione delle opere può essere affidata a enti, a imprese o a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.

L'articolo 6 fissa il finanziamento dei programmi e lo snellimento delle procedure.

Viene autorizzata una spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.

Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per l'edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali, e un'altra quota, pari a 9 miliardi, sempre per ciascun triennio, è riservata per la concessione di contributi per la costruzione di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni. A questo riguardo vorrei chiedere al rappresentante del Governo cosa si intende per «enti ed istituzioni», senza alcun'altra specificazione.

Le Regioni — parlo sempre dell'articolo 6 — possono assumere impegni di spesa (altro punto importante) fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato per ciascun triennio; ma i pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

L'articolo 7 riguarda l'edilizia sperimentale. È prevista una spesa di 50 miliardi da ripartire in sei anni, dal 1976 al 1981, per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti, nonché per l'edilizia scolastica sperimentale.

L'articolo 8 riguarda gli interventi urgenti. E infatti si fa riferimento all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, che prevede, appunto, interventi urgenti. Per tale fine è autorizzata una spesa di 100 miliardi.

All'articolo 9 si prevede l'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge n. 641 per gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica. Per chi non lo avesse presente, il comma richiamato riguarda le ricerche del centro studi per l'edilizia scolastica.

L'articolo 10 fissa le norme per l'individuazione delle aree. Le aree sono quelle previste dai piani regolatori, ove questi pia-

ni regolatori esistano. Se il Consiglio comunale ritiene di dover individuare altra area, quest'area viene considerata come variante al piano regolatore del comune stesso.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministero della pubblica istruzione dovrà procedere ad una rilevazione nazionale dello stato dell'edilizia scolastica al fine di accertarne la consistenza e la funzionalità, nonché le carenze sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo. Tale accertamento dovrà concludersi entro il 30 giugno 1976 e farà riferimento allo stato esistente al 1° giugno 1975.

A questo punto io avrei dovuto rilevare alcuni errori formali del disegno di legge n. 222, ma lo ha già fatto il Presidente e quindi vi rinunzio.

Non mi pare, però — non so se nella fretta ho letto male — che siano ricordati l'ultimo comma dell'articolo 6 (che dice: « Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 11 »), con l'ultimo comma appunto dell'articolo 11), che dice: « Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione »).

Ebbene, non vedo come formalmente, se non sostanzialmente, questi due commi dell'articolo 6 e dell'articolo 11 possano essere ricordati tra loro.

Con questo ho concluso la mia breve e lacunosa esposizione, della quale ho già chiesto scusa agli onorevoli colleghi. Non mi resta che caldeggiare l'approvazione più rapida possibile del disegno di legge n. 2222, anche se vi è qualche riserva da fare sia per quanto riguarda l'istituto della concessione, di cui all'articolo 5, sia per quanto riguarda i tempi di attuazione forse un po' più lunghi di quanto sarebbe auspicabile.

Tuttavia, ritengo che la drammaticità di molte situazioni in fatto di edilizia scolastica del nostro paese consigli al Parlamento l'approvazione del disegno di legge in esa-



me; infatti, il Parlamento non può non essere sensibile alle esigenze che hanno indotto il Governo a far sì che questo testo venisse approvato tanto dalla Camera che dal Senato prima della chiusura dei lavori per le ferie estive.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Stirati per la sua relazione che considero attenta e puntuale. Quanto alla osservazione che egli ha fatto circa l'apparente contraddizione tra l'ultimo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 11 in merito all'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione degli 800 milioni necessari alla rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica, devo dire che questi 800 milioni, che fanno parte dell'importo complessivo di 1.850 miliardi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i due programmi triennali di edilizia scolastica, verranno con decreto del Ministro del tesoro trasferiti successivamente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Con questo mi pare di aver chiarito il dubbio che, effettivamente, la dizione dei due commi considerati poteva far sorgere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**V A L I T U T T I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, devo in primo luogo manifestare un rammarico ed esprimere una doglianza

Io credo fermamente nel sistema bicamerale perchè reputo che assicuri una formulazione delle leggi lenta, d'accordo, ma oculata.

Ebbene, proprio perchè credo nel bicameralismo mi dolgo del fatto che per il provvedimento di legge che stiamo esaminando questo stesso sistema appaia vanificato.

Abbiamo infatti saputo, e questa mia doglianza ho già avuto modo di manifestare la scorsa settimana in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, che queste norme oggi in discussione non potranno, non dovranno essere nuovamente sottoposte all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E .** Mi scusi, senatore Valitutti, ma chi può avere sostenuto questo?

**V A L I T U T T I .** Ho sempre l'abitudine, signor Presidente, di fare come il bambino della favola di Andersen il quale diceva che l'imperatore era nudo mentre tutti asserivano che era vestito mirabilmente.

In questo momento, signor Presidente, io penso che lei imiti il pubblico di quella scena di Andersen! Infatti, deve essere anche a sua conoscenza che questo provvedimento dovrà essere approvato definitivamente nella giornata odierna e non potrà essere rinviato alla Camera dei deputati.

Ebbene, sono convinto che con queste violazioni del sistema bicamerale noi ne logoriamo tanto la credibilità che la funzionalità.

In proposito, porto un esempio preciso: sono convinto che il testo che stiamo esaminando abbia molti pregi, ma sono altrettanto convinto che contenga anche alcuni difetti; difetti che in questa sede avremmo potuto eliminare esaltando, di conseguenza, i pregi del provvedimento stesso.

Poichè siamo costretti a subire la violazione del normale procedimento legislativo le Commissioni approveranno, dunque, — ma io non lo farò — un provvedimento che era suscettibile di perfezionamenti, che lo avrebbero messo nelle condizioni di essere più fecondo nella sua pratica applicazione, e che invece rimarrà imperfetto.

Ecco dunque un esempio preciso: se noi non volessimo violare la regola del bicameralismo come la stiamo in effetti violando, avremmo consentito al Parlamento di dar vita ad una legge migliore.

È comportandosi in questo modo, signor Presidente, onorevoli senatori, che si distruggono le istituzioni! Le istituzioni le distruggiamo noi stessi; siamo noi i corresponsabili della loro scarsa credibilità e della loro scarsa funzionalità.

Questa è dunque la doglianza che io desideravo esprimere preliminarmente. Se non fossi convinto di quanto dico non lo direi; io credo nelle istituzioni democratiche e ritengo che dobbiamo fare ogni sforzo per sal-

varle nell'ora di estremo pericolo che esse corrono.

Purtroppo, mi rendo anche conto che, pur avendo non solo io ma molti di noi questa consapevolezza, con i nostri atti non facciamo che distruggere, che logorare le istituzioni nelle quali pur dichiariamo di credere.

Fatte queste premesse che ritenevo doverose, passo ora a valutare il disegno di legge nei suoi contenuti.

Come ho già detto, esso ha molti pregi; in primo luogo, ha il pregio di abbreviare i tempi. Il Ministro della pubblica istruzione ha solo un mese a sua disposizione per ripartire le somme; la Regione ha due mesi di tempo per formulare il programma in base alle richieste degli enti locali e secondo le disponibilità rese note dal Ministro; il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello della pubblica istruzione, ha solo 20 giorni di tempo per approvare il piano triennale compilato da ogni Regione e per emanare il decreto per l'attribuzione degli stanziamenti.

Quindi, praticamente, sono tre mesi e 20 giorni, cioè 110 giorni; l'iter dovrebbe durare 110 giorni. In un paese dove tutto si rinvia questo è molto importante, molto efficace ed è un pregio del disegno di legge. Anche il modo di aver definito il rapporto tra competenza e responsabilità dello Stato, e competenza e responsabilità delle Regioni è un altro grande pregio che ci fa desiderare di perfezionare il disegno di legge. Passo subito a dire quali sono le norme che, secondo me, noi avremmo dovuto sforzarci di perfezionare.

L'articolo 3 stabilisce i criteri in base ai quali il Ministro ripartisce le somme tra le Regioni; ho qualche preoccupazione in merito perchè (ne parlavamo informalmente, prima della seduta, con il sottosegretario Spitel-la), non è chiara la norma contenuta nel secondo comma di detto articolo. Il Ministro in primo luogo fa la ripartizione delle somme tenendo conto del numero degli alunni in età scolastica fino a 19 anni, residenti nella regione. Ma, signor Ministro, noi abbiamo regioni in cui i giovani sopra i 14 anni, termine dell'età scolastica obbligatoria, vanno subito a lavorare e quindi queste regioni hanno meno bisogno di scuole di istruzione se-

condaria di secondo grado; altre regioni, invece sono caratterizzate da un avviamento al lavoro più lento e più incerto dei giovani oltre il 14° anno di età. Mi sembra, pertanto, che adottare indistintamente il criterio del numero dei giovani in età scolare fino a 19 anni, residenti nella regione, non sia molto valido.

In secondo luogo, si dice che il Ministro deve tener presente anche il criterio delle pregresse carenze, però lo si dice in un contesto in cui l'espressione non è univocamente interpretabile e sembrerebbe che le carenze pregresse riguardino la scolarità, mentre, diceva giustamente l'onorevole Spitel-la, per tali si vogliono intendere quelle edilizie; bisognava, dunque, precisare tale criterio e porlo in primo piano, a mio avviso. Anni fa io sono stato provveditore agli studi della provincia di Mantova ed allora non c'erano fondi per le inchieste, per le ricognizioni come adesso, però io riuscii ugualmente a fare una ricognizione e pubblicai un libro che documentava come la provincia di Mantova era in testa alle provincie del nord nello sviluppo dell'edilizia scolastica, soprattutto nel settore elementare. Sono passati tanti anni da allora e penso che il progresso in quella provincia sia andato molto più avanti, ma quando io allora comparavo la provincia di Mantova sotto l'aspetto edilizio con la mia provincia nativa di Salerno notavo differenze abissali. A me sembrerebbe che il Ministro dovrebbe ispirarsi, per la decisione della ripartizione delle somme annuali a sua disposizione, al criterio, più importante, dello stato attuale dell'edilizia in ciascuna regione, in rapporto ai bisogni scolastici della regione stessa. Questo doveva essere il criterio valido che si sarebbe dovuto formulare in termini tali da evitare ogni dubbio interpretativo. Se non pendesse sulla nostra testa la mannaia del tempo, avremmo potuto formulare diversamente la norma con la possibilità di renderla più fruttuosamente applicabile.

Altro rilievo fondamentale (poi parlerò di quelli marginali) riguarda la disciplina della istituzione dell'affidamento in concessione per la costruzione degli edifici. Pregio del disegno di legge è di aver previsto che gli enti

obbligati possano affidare in concessione la esecuzione delle opere e di aver previsto che ogni Regione intervenga con i suoi provvedimenti legislativi per regolare la materia. Ma secondo me bisognava dettare criteri e principi più precisi per la legislazione regionale, perchè quando si prevede, come si prevede nell'articolo 5, la possibilità di affidare in concessione ad enti, ad imprese, a cooperative, a consorzi di imprese e a consorzi di cooperative, senza determinarne la natura, si rende possibile teoricamente anche l'affidamento in concessione ad una qualsiasi cooperativa, poniamo, ad una cooperativa di pescatori. Bisognava, invece, stabilire un criterio delimitante e specificante, anche se in realtà è da augurarsi che entrino in azione i freni del buonsenso, delle esigenze tecniche e della logica; non sempre, però, questi freni sono destinati ad operare, in dipendenza anche di situazioni politiche che possono respingere la loro azione delimitante. Mi si può obiettare che dobbiamo dare credito alle Regioni, le quali dovendo esse stesse legiferare in questa materia per disciplinare l'istituto dell'affidamento in concessione, stabiliranno certamente criteri limitativi; questo lo so, però, cari amici, noi non viviamo nella galassia, viviamo nella realtà storico-politica del nostro paese dove esistono determinati interessi. Quale sarà l'interesse politico prevalente che opererà nelle Regioni quando saranno chiamate a decidere? Secondo me l'interesse politico prevalente sarà quello di lasciare la più ampia latitudine agli enti obbligati nella scelta delle imprese e delle cooperative per l'affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere. Allora, nella pratica, accadrà che anche la cooperativa dei pescatori potrà essere scelta.

**G A U D I O .** Il terzo comma dell'articolo 5 stabilisce che gli enti, le imprese, i consorzi di imprese, nonchè le cooperative o loro consorzi devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.

**V A L I T U T T I .** Ringrazio il senatore Gaudio che mi fa notare l'esistenza nel testo di una limitazione che per me, però, non è

sufficiente. Quando si preparò la prima bozza del disegno di legge io ero Sottosegretario e ricordo che in sede governativa si ebbe cura di specificare « enti nazionali che hanno competenza in questa materia » per evitare il pericolo che la concessione si potesse dare anche ad enti non qualificati; si volle, cioè, fare ricorso alla specificazione di enti nazionali qualificati nella materia edilizia.

Ora tale specificazione manca, ed è questa una lacuna che sarebbe stato opportuno colmare.

Il terzo rilievo riguarda le somme che verranno erogate, secondo l'articolo 6, anche ai Comuni, nonchè agli enti ed alle istituzioni di cui parlava poc'anzi il collega Stirati, per l'edilizia della scuola materna non statale. Devo dire subito, signor Ministro ed onorevoli colleghi, che sono in linea di principio favorevole ai contributi anche alle scuole materne non statali degli enti comunali, degli enti autarchici territoriali, come afferma il provvedimento, ed anche di quelli specializzati nel campo dell'educazione materna. Penso, senatore Stirati, che il disegno di legge, parlando di « enti ed istituzioni », abbia voluto infatti parlare anche degli enti specializzati; comunque, sarebbe stato bene specificarlo. E sono favorevole partendo dal presupposto che in questo campo lo Stato non possa — anzi non debba — fare da solo, per cui non ho da formulare obiezioni di principio.

Però, signor Ministro, in questa materia ci troviamo già di fronte ad una situazione molto pesante e molto pericolosa, rappresentata dal sovrapporsi di iniziative statali, comunali e private, oppure di enti specializzati. Manca cioè un piano, manca ogni possibilità di coordinamento: in alcune province le scuole materne sono troppe, in altre difettano proprio per la mancanza di un organo e di un procedimento coordinatore. Ora, quantomeno, nel provvedimento in esame dovremmo stabilire che si concedono i contributi a quegli enti i quali operano in determinate situazioni territoriali del nostro paese, cioè dove mancano appunto tali scuole, introducendo contemporaneamente un inizio di disciplina della materia.

Io sono del parere — ed ho già manifestato questo mio pensiero nell'ordine del giorno presentato in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione — che andrebbe modificata organicamente la legge sulla scuola materna statale col prevedere la possibilità, da parte dello Stato, di stipulare convenzioni con comuni ed enti specializzati, proprio per una disciplina nella istituzione delle scuole materne nel territorio nazionale. Ora per me è sempre valido quel punto di vista, ritenendo oltretutto la situazione attuale destinata a peggiorare progressivamente nel tempo.

Passando ad un altro rilievo, a proposito dell'edilizia sperimentale, debbo anzitutto far notare, onorevoli colleghi, come erroneamente si affermi che il provvedimento stanziava 1.800 miliardi: in realtà ne stanziava 2.000, ed ho qualche dubbio, onorevole Ministro, che siano addirittura 2.800 perchè ho ascoltato con attenzione l'acuta spiegazione data dal Presidente ma dubito egualmente che quegli 800 milioni siano già compresi nei 1.850 miliardi: secondo me, con l'articolo 11, sono previsti come erogazione a parte sul bilancio della Pubblica istruzione (il che è però discutibile). Ad ogni modo, ammesso che si tratti di 2.000 miliardi, 1.850 sono destinati all'edilizia normale, 50 a quella sperimentale e 100 all'edilizia urgente. Ora sono molto perplesso, signor Ministro, sia per quanto riguarda l'edilizia sperimentale che per quanto riguarda l'edilizia urgente, perchè avremmo almeno dovuto sapere come sia stato distribuito e quale esito abbiano dato, negli anni passati, specie per l'edilizia sperimentale, analoghi stanziamenti. Forse il collega Stirati è più a conoscenza di me dei frutti di tale iniziativa. Io non li conosco: so solo che ad essa destiniamo 50 miliardi, e non sono pochi. E così per i 100 miliardi destinati, come dicevo, all'edilizia urgente. Qual è, infatti, la ragione che ha ispirato l'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641? Il possibile verificarsi di esigenze di igiene o di sicurezza, imprevedibili ed impreviste, per cui lo Stato deve avere la possibilità di intervenire con misure urgenti. Certo, non possiamo disconoscere la validità di tale *ratio*, potendosi senz'altro verifica-

re l'imprevisto, nella vita di ogni paese; però, signor Ministro, io sono non pessimista, sulla natura umana e sulla natura del potere, bensì realista e vorrei quindi sapere quale uso sia stato fatto delle somme destinate allo scopo negli anni passati. È vero che si è trattato di somme molto modeste, cioè dell'1 per cento di quelle destinate all'edilizia normale; ad ogni modo c'erano e sarebbe opportuno sapere, ripeto, quale uso ne sia stato fatto. Io ho il timore — e non faccio questione di Democrazia cristiana o di altro partito, ma di un qualcosa che è legato alla natura demoniaca del potere, qualunque sia il partito che in quel momento si trovi sottoposto ad esigenze politiche — che di quelle somme si sia fatto un uso, appunto, politico; e quando dall'1 per cento saliamo, oggi, a 100 miliardi, la mia preoccupazione sale in proporzione, com'è naturale.

Avrei da fare altre osservazioni, del tutto marginali, ma mi riservo di sottoporvele quando ci troveremo in sede di esame dei singoli articoli.

**CROLLALANZA.** Signor Presidente, ella, dopo che i due relatori hanno illustrato l'impostazione e l'articolato del disegno di legge n. 2222, ha aperto la discussione, meravigliandosi quasi del fatto che nessuna mano si levasse per chiedere la parola. Evidentemente le considerazioni espresse pocanzi dal senatore Valitutti, circa la funzione bicamerale del Parlamento, le lagnanze espresse dal senatore Grossi circa la difficoltà per lo stesso relatore di poter in breve tempo approfondire l'esame delle norme proposte per quindi riferire alle Commissioni riunite con ampiezza di dati, di rilievi, di osservazioni, spiegano l'atteggiamento degli altri componenti delle Commissioni stesse. Infatti, ci siamo trovati, nel giro di ventiquattr'ore, di fronte ad un disegno di legge di notevole rilievo, il quale presenta sì alcuni aspetti positivi, ma anche alcuni motivi di perplessità, e ciò — com'è stato giustamente rilevato — giustifica le Commissioni riunite ad approfondire l'esame del disegno di legge, di fronte all'esigenza prospettata dal Governo di approvare, entro oggi, il disegno di legge stesso.

**Presidenza del Vice Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione PAPA**

(Segue C R O L L A L A N Z A). Signor Presidente, non è la prima volta che noi ci troviamo in situazioni simili. Purtroppo accade spesso che importanti provvedimenti di carattere normativo e di ordine finanziario, molte volte di modifica sostanziale di precedenti leggi, neanche a farlo apposta, vengano a scadenza, all'esame del Parlamento, alla vigilia delle ferie, o, come nel caso di questo disegno di legge, appena conclusi i lavori parlamentari, con la convocazione delle commissioni competenti perchè entro poche ore essi vengano approvati.

Mi si consenta di dire che è tempo di smetterla con questo sistema per il rispetto della funzione del Parlamento, e dei singoli parlamentari, che pur hanno il dovere di approfondire l'esame dei disegni di legge e di contribuire responsabilmente al loro varo e non di apporvi semplicemente lo spolverino, se appartenenti alla maggioranza, o di rifiutare di farlo se all'opposizione. Si persiste, invece, con questo deplorabile sistema. Io potrei citare numerosi disegni di legge che sono stati esaminati in questo modo; ma ne voglio ricordare soltanto uno, di eccezionale importanza perchè trasformava sostanzialmente i criteri — oltre ad assicurare un vasto finanziamento — delle precedenti norme della Cassa per il Mezzogiorno. Quel provvedimento giunse all'esame del Senato il giorno prima della chiusura della sessione e i componenti della Commissione speciale che si occupò del problema (quando si tratta di commissioni speciali, si ha cura da parte della Presidenza del Senato di designare a farne parte parlamentari particolarmente specializzati nella materia da esaminare e approvare), tra i quali vi era chi vi parla, furono costretti, dalle 8 del mattino sino alle prime ore dell'alba, a modificare alcune norme di tale disegno di legge e a licenziarlo per essere rinviato all'altro ramo del Parlamento, che, già in ferie, non era più in condizione di procedere alla sua definitiva approvazione.

Il disegno di legge n. 2222, sottoposto al nostro esame, è meritevole di considerazione per alcune norme migliorative e risponde ad esigenze molto sentite: le condizioni dell'edilizia scolastica in Italia, e specialmente nel Mezzogiorno, sono purtroppo particolarmente deficitarie. Per esempio, a Bari il bilancio comunale sopporta oneri che raggiungono e superano il miliardo per locali presi in affitto per le scuole. Evidentemente, dunque, c'è un'urgenza di provvedere a che fenomeni siffatti (che poi finiscono col rappresentare un maggior costo) abbiano ad essere rapidamente attenuati, se non risolti completamente. Capisco quindi che ci sia l'urgenza di approvare il disegno di legge, ma c'è da domandarsi perchè mai il Governo, se sussiste questa urgenza, si sia ridotto a presentarlo al Parlamento in quest'ultimo scorcio di sessione.

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi l'interruzione, ma se lei guarda lo stampato, vedrà che il Governo ha presentato il disegno di legge a maggio.

C R O L L A L A N Z A . Se il Governo l'ha presentato a maggio e la Camera lo ha trattenuto sino al 23 luglio, non capisco perchè noi lo si debba approvare in 24 ore. Evidentemente, quindi, il Governo è stato poco diligente nel sollecitare l'altro ramo del Parlamento perchè stringesse i tempi proprio per non arrivare ad una situazione di questo genere.

Dicevo, dunque, che il disegno di legge contiene aspetti notevoli, però a me sembra (e vi parla un parlamentare che ha fatto parte di quello schieramento che tentò con una intensa battaglia di ostacolare l'approvazione della legge sull'istituzione delle Regioni) che il ruolo delle Regioni — secondo le competenze loro attribuite dalla Costituzione — non sia adeguatamente rispettato. In altre parole, allo stato delle cose, sostengo — ora che le Regioni esistono e sono una realtà — che è opportuno che abbiano la maggiore pienezza delle proprie funzioni. Fissati quindi, da parte del Governo, i criteri generali programmatici del provvedimento, così co-

me enunciati nell'articolo 1, mi sembra che anche nella successiva articolazione il disegno di legge risulti bene impostato; distribuiti i finanziamenti riservati (e qui mi associo a quanto detto dal senatore Valitutti), lasciamo che le Regioni camminino per proprio conto! Lasciamo, quindi, che le Regioni operino nella pienezza delle loro funzioni! In fondo si tratta delle competenze loro riservate dall'articolo 117 della Costituzione, alle quali possono aggiungersi anche quelle di delega dell'articolo 118.

Debbo poi far presente che mi sembrano eccessivamente stretti nelle procedure alcuni tempi fissati dal Ministero: se appare opportuno che esso, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, debba provvedere alla ripartizione delle somme, non si giustificano i termini fissati ai comuni e alle Regioni, che possono trovarsi di fronte a difficoltà di carattere ambientale. Il comune di Bari, poichè scadevano i venti giorni concessigli per prospettare il piano della edilizia abitativa, ha dovuto abborracciare, in seguito anche ad una discussione molto superficiale avvenuta nel Consiglio comunale, le indicazioni da fornire alla Regione, per evitare che quest'ultima in sua sostituzione divenisse arbitra di provvedere in merito.

D'altra parte, mentre io trovo che, per alcuni aspetti — come ho già accennato — il disegno di legge migliora le leggi precedenti e imposta la realizzazione dell'edilizia scolastica in una visione più rispondente alle esigenze sociali delle popolazioni, per altro verso mi sembra che il disegno di legge contenga delle norme che, se avessimo il tempo e la possibilità di approfondirle, certamente sarebbero sostanzialmente modificate e migliorate. Una norma che lascia perplessi è quella che prevede che il costo delle opere sia comprensivo anche della spesa per le aree. Ebbene, le spese per le aree hanno rappresentato una delle difficoltà nelle quali si sono trovati i comuni, nei quali i piani regolatori sono tuttora in fase di compilazione o revisione. Nel disegno di legge vi è una norma che vorrebbe supplire a questa difficoltà, ma non sembra sufficiente.

Un'altra norma da rivedere è quella che si riferisce alle opere di urbanizzazione: si prevede un contributo del 5 per cento, che viene elevato al 10 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno. Ma il resto del fabbisogno finanziario per le opere di urbanizzazione, i comuni sono tutti in condizione di poterlo assicurare? Non è più opportuno, come è stato disposto per l'edilizia economica e popolare, che per queste opere lo Stato anticipi i fondi? È inutile, a mio avviso, prevedere di costruire duecento edifici scolastici in una regione quando poi se ne realizzeranno soltanto un numero assai modesto perchè il comune non ha la possibilità di completare i finanziamenti!

**M A D E R C H I .** Qui si dice di fare solo le opere di urbanizzazione necessarie. Ma che cosa significa poi: « necessarie »?

**C R O L L A L A N Z A .** Le opere di urbanizzazione necessarie sono quelle intese ad assicurare la strada, la luce, l'acquedotto e tutti i servizi pubblici.

Non è più vantaggioso costruire un minore numero di edifici, ma in condizioni di piena efficienza e di piena funzionalità?

Potrei fare ancora altri rilievi. Per esempio, quei 50 miliardi che si vogliono riservare al Ministero della pubblica istruzione per studi e ricerche nel settore dell'edilizia scolastica, (sulla cui utilità il senatore Valitutti ha espresso scarsa fiducia, mentre a me sembra che siano opportuni), a mio avviso debbono avere un'altra destinazione. Infatti, poichè qui siamo nel campo tecnico, più propria sarebbe la loro assegnazione al Ministero dei lavori pubblici.

Ho sentito accennare da un collega al fatto che nei 50 miliardi è compresa anche la possibilità di compiere studi nel settore didattico, ma certamente si tratterà di una parte relativamente modesta. Comunque, in questo caso per la parte didattica dovrebbero essere riservati al Ministero della pubblica istruzione « x » miliardi, mentre per quella di studi di carattere tecnico e scientifico (usiamo pure questa parola che può comprendere tutto) andrebbero stanziati « y »

miliardi al Ministero dei lavori pubblici, in quanto supremo organo tecnico dello Stato. Invece, al bilancio del Ministero dei lavori pubblici sono destinate solamente poche centinaia di milioni per la sperimentazione e gli studi.

Al riguardo è questione di intendersi. Si tratta di commissionare a questa o a quella impresa, per esempio a titolo di omaggio a comuni da parte del Ministero della pubblica istruzione, scuole prefabbricate come quelle che furono assegnate alcuni anni fa, scuole che, nella maggior parte dei casi, non esistono più o che sono diventate per le loro strutture ricettacolo di immondizie e di topi, là dove stanno ancora in piedi? O si tratta di fissare dei criteri pedagogici e tecnologici da tenere presenti nelle progettazioni? In questa seconda ipotesi, infatti, è giusto che la competenza sia di quel Dicastero, ma se invece si devono costruire edifici di fabbricazione duratura o anche di prefabbricazione con armature portanti di acciaio e pannelli di solida struttura, comunque di seguire ogni innovazione o progresso tecnico scientifico (acquisite le scelte delle località per le installazioni e le esigenze di funzionamento dalla Pubblica istruzione) trattandosi di competenza specifica del Ministero dei lavori pubblici, i maggiori stanziamenti devono essere previsti nel bilancio di questo Dicastero.

Potrei citare altri aspetti del disegno di legge che mi sembrano un po' macchinosi, un po' farraginosi e che meriterebbero di essere snelliti nella loro articolazione, ma mi limito alle osservazioni che ho fatto finora perchè credo che continuerei a perdere e a far perdere tempo agli altri colleghi che devono intervenire nella discussione, senza nessun costrutto pratico, in quanto è ormai chiaro che la maggioranza darà lo spolverino a questo disegno di legge e noi dell'opposizione non potremo che astenerci dalla votazione.

**E R M I N I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da quanto è stato detto dai due relatori e dai senatori intervenuti nella discussione risulta che

il disegno di legge in esame presenta degli aspetti globalmente positivi, tanto da essere riconosciuto migliore della più volte ricordata legge 28 luglio 1967, n. 641. Riconosco, però, la fondatezza di taluni rilievi critici; ritengo, peraltro — si tratta di una mia convinzione, che credo altri colleghi condividino — che il Parlamento abbia un duplice dovere: quello di elaborare disegni di legge che siano efficaci nel contenuto e corretti nella forma, e quello di tenere conto della situazione d'emergenza del momento. È stato riconosciuto ampiamente che esiste un'urgenza, sebbene il collega Crollalanza abbia affermato erroneamente che si tratta di un provvedimento che si vuole approvare senza motivo.

**C R O L L A L A N Z A .** Vi sono esigenze di ordine politico.

**E R M I N I .** Vi sono esigenze anche di ordine politico, come quella di tenere appunto conto della realtà del paese. Il provvedimento in esame è stato presentato anche per offrire lavoro, attraverso l'edilizia, a molte persone che in questo momento non hanno la possibilità di guadagnarsi da vivere. Sarebbe utile quindi, spendere i 2.000 miliardi il più presto possibile. L'intento del Governo è, pertanto, lodevole. Non si ha alcun obbligo di varare oggi il provvedimento; mi auguro però sia approvato senza alcuna modificazione in modo da venire incontro alle esigenze manifestatesi nel paese. Bisogna che i parlamentari tengano conto del fatto che non basta approntare provvedimenti perfetti nella veste e nel contenuto, ma è necessario anche dare tempestiva risposta alle esigenze sentite, come è il caso di questo provvedimento. Si dice che il Ministero abbia presentato troppo tardi il disegno di legge; bisogna riconoscere poi che la Camera dei deputati, non voglio dire «una volta tanto», ha approvato un provvedimento molto elaborato che nasce dalla confluenza di proposte di diverse parti politiche. Per tale motivo, probabilmente, l'altro ramo del Parlamento ha tardato tanto a varare il disegno di legge. Poichè non vi sono motivi sostanziali di dissenso, terrei appunto conto

soprattutto delle necessità che il paese manifesta al riguardo. Sotto tale punto di vista sono d'accordo, pertanto, con il Governo, che lodo per avere presentato finalmente il provvedimento. Concordo col collega Valitutti sul fatto che il disegno di legge potrebbe essere perfezionato; il provvedimento, però, presenta anche aspetti positivi tanto da essere stato dichiarato migliore della ricordata legge n. 641, che pure io approvai a suo tempo, nell'altro ramo del Parlamento. Dichiaro, pertanto, il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche a nome del mio Gruppo.

**V A L I T U T T I**. Vorrei che i senatori comunisti spiegassero la ragione del loro silenzio.

**P I O V A N O**. Già in sede di 7<sup>a</sup> Commissione il nostro Gruppo ha espresso l'opinione che il provvedimento in esame dovesse essere discusso immediatamente, non per il merito su cui avevamo molte perplessità, ma per l'urgenza di provvedere alla situazione creata nel paese. È chiaro che, richiedendo che il disegno di legge venisse discusso al più presto, il mio Gruppo assunse al riguardo una certa posizione, che il senatore Valitutti non ha sentito o ha fatto finta di non sentire, affermando che i senatori comunisti, comunque, chiariranno la loro posizione in sede di dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**G R O S S I**, *relatore alle Commissioni*. Non metto in discussione, onorevole Presidente, quanto è stato affermato — da un punto di vista generale — in merito all'urgenza del provvedimento sull'edilizia scolastica; il mio punto di vista è che sarebbe stata la stessa cosa approvarlo oggi o alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Basta pensare che fra un mese i Consigli regionali non avranno certamente nominato il Comitato interregionale. Potrebbero anche esistere altre preoccupazioni come quella che il Governo

tra un mese non ci sia più; sarebbe però un'urgenza d'altro genere.

Risponderò in parte a talune questioni, di carattere estremamente tecnico, sollevate dai senatori Crollanza e Valitutti; completerà le mie osservazioni il senatore Stirati. Ritengo che il limite (non superiore al 5 per cento del costo totale dell'area, elevabile al 10 per cento nelle zone meridionali) fissato per il contributo alle spese relative alle opere di urbanizzazione abbia una sua logica. Non si può presupporre che i comuni possano trovare col disegno di legge in esame la soluzione a problemi di urbanizzazione anche non relativi a edifici scolastici. Ci saranno, infatti, problemi di urbanizzazione di carattere generale che non riguarderanno perciò soltanto la scuola. Si vuole, in sostanza, non superare un certo limite di spesa per le opere di urbanizzazione. Il che vuol dire che se in casi particolari i comuni avranno ulteriori bisogni, penseranno in altro modo a risolvere il problema dell'urbanizzazione. Da questo punto di vista si può considerare che, come percentuale, non è una cifra bassa, ma abbastanza concreta per risolvere il problema dell'urbanizzazione.

Per quel che riguarda l'edilizia sperimentale, potremmo discutere senza mai finire se sia preferibile la competenza del Ministero dei lavori pubblici o quella del Ministero della pubblica istruzione. Io, pur essendo, per così dire, un tecnico, sono del parere che sia da preferire quella del Ministero della pubblica istruzione; perchè è chiaro che qui, se partiamo dalla sperimentazione, dalla ricerca, bisogna che il Ministero spazi in tutti i campi e colga là dove la ricerca per la scuola esiste realmente. Come fa il Ministero dei lavori pubblici ad avere la disponibilità, anche culturale, a cogliere tutto ciò che può venire alla scuola da tutti i campi? Io credo che il Ministero più adatto per questa impostazione generale sia quello della pubblica istruzione. Che poi gli si debbano rivolgere raccomandazioni circa il modo di spendere i 50 miliardi, sono perfettamente d'accordo. Eventualmente si potrebbe chiedere di farlo d'accordo con l'altro Ministero, però senz'altro — a mio parere — deve essere preminen-



te la posizione del Ministero della pubblica istruzione.

**S T I R A T I**, *relatore alle Commissioni.*  
Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, dirò poche parole di replica, anche perchè i rilievi mossi al provvedimento mi pare che non siano molto gravi.

Dico subito che per il metodo lamentato da alcuni colleghi non ho niente da rilevare, se non che le Commissioni riunite possono lavorare, volendo, per giorni e giorni per approfondire l'esame del testo. Mi pare che non possa darsi altra risposta, anche se l'onorevole Valitutti ha certamente captato il clima sostanzialmente favorevole di questa Commissione al provvedimento. Ma tutto questo fa parte della ragione politica.

Credo di dover dire anche ai colleghi che hanno fatto obiezioni circa l'urgenza, che questa urgenza — come mi è parso di dimostrare, sia pure procedendo per accenni sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia — è una urgenza che va valutata non soltanto oggi, in questo momento, in rapporto all'obiettivo specifico che vogliamo raggiungere, ma anche in relazione allo stato languente dell'edilizia in particolare e dell'economia in generale. Quindi, se il Governo e il Parlamento ritengono, per ragioni politiche, di accelerare l'*iter* del provvedimento, peraltro molto approfonditamente discusso nell'altro ramo del Parlamento, mi pare che non si possano muovere rilievi di sorta su questo punto.

Voglio ricordare all'onorevole Valitutti e agli altri colleghi che la discussione alla Camera è stata lunga e approfondita e che la rapida approvazione del provvedimento al Senato non fa venir meno il rispetto del bicameralismo e della funzione del Senato. Anche io credo nel sistema bicamerale, ancorchè ritenga che sia criticabile l'identità di funzioni delle due Camere; ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.

Ad ogni modo, anche i due obiettori principali del provvedimento d'iniziativa governativa hanno riconosciuto in esso molti pregi

— e questo mi fa piacere — sottolineando i punti più importanti che a loro giudizio costituiscono una novità certamente positiva (non sempre le novità sono positive: si può riformare anche in *pejus!*). Ma credo sinceramente, senza particolari ragioni politiche, di poter dire che questo provvedimento certamente rappresenta un salto qualitativo rispetto alla legislazione precedente.

Il senatore Valitutti critica il criterio adottato all'articolo 3 del provvedimento, relativo alla popolazione residente in età scolare. Posso convenire col senatore Valitutti che questo criterio deve essere tenuto presente, ma certo dovrebbe esser tenuto in minore considerazione rispetto agli altri che egli ha messo in evidenza.

Per quanto riguarda l'istituto della concessione, che è inserito per la prima volta in questo provvedimento, il senatore Valitutti e il senatore Crollalanza lo valutano positivamente, ma — dicono — occorre dettare più precisi criteri per la legislazione regionale. Il senatore Valitutti ha detto testualmente, se male non ricordo: « Ci sono tante cooperative, anche di pescatori! ». Ma onorevole Valitutti, già una interruzione del senatore Gaudio le ha precisato che il terzo comma dell'articolo 5 recita testualmente che « gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonchè le cooperative o loro consorzi, che partecipano alla gara, devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica ».

**V A L I T U T T I**. Però c'è il punto 3) del comma successivo che prevede la possibilità di effettuare i lavori in appalto, il che significa che la concessionaria non è tenuta ad eseguire direttamente i lavori ma li può dare in appalto; e questo è grave!

**S T I R A T I**, *relatore alle Commissioni.*  
Ma, onorevole Valitutti, mi permetta di sottolineare che la concessionaria deve offrire tante di quelle garanzie che io non sarei così pessimista e scettico. Dai criteri da seguire nella convenzione, che sono espressamente elencati nel quarto comma dell'articolo 5, credo che si possa evincere chiaramente che

le procedure danno una garanzia notevole, perchè bisogna utilizzare nella progettazione e nell'esecuzione delle opere sistemi industrializzati e bisogna adottare precise modalità nell'appalto dei lavori e delle forniture anche in relazione alla contabilizzazione delle opere e delle forniture stesse. E poi mi pare che le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonchè i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti siano un altro aspetto assai importante delle convenzioni che si andranno a stabilire con gli interessati.

Quindi credo che su questo punto l'onorevole Valitutti sia un po' troppo pessimista. Egli è perplesso anche per quanto riguarda la somma destinata all'edilizia sperimentale. Io non sono certamente in grado in questo momento di rispondere circa i risultati ottenuti in questo campo (potrà farlo il rappresentante del Governo). Per quel che ne so io, i risultati non sono stati certo brillanti (ma il mio è un eufemismo: forse dovrei dire piuttosto negativi). Va precisato però che per l'edilizia sperimentale si sono adottati sistemi oggi largamente superati. Noi abbiamo avuto, cioè, costruzioni di scuole con sistemi prefabbricati che non hanno certo corrisposto alle aspettative, talchè io li considero edifici piuttosto rachitici, tutt'altro che funzionali, freddi (così almeno mi dicono di molte scuole della mia regione). Però bisogna anche ricordarsi che questi sistemi hanno fatto degli immensi progressi e che oggi l'edilizia prefabbricata non è più quella di 10 o di 15 anni fa.

Il senatore Crollanza mi pare che si sia un po' rifatto all'intervento del collega Valitutti, di cui condivide le più sostanziali valutazioni. Egli critica il fatto (e questo mi pare un elemento di novità rispetto all'intervento del senatore Valitutti) che sia demandata al Ministro della pubblica istruzione e non al Ministro dei lavori pubblici la ricerca in materia di edilizia scolastica. Ma io ho già detto, sia pure procedendo per accenni, che mi pare che l'edilizia scolastica non possa andare disgiunta e dissociata dalla pro-

grammazione scolastica e che il Ministero più competente — non dico assolutamente competente o il solo competente, ma più competente rispetto al Ministero dei lavori pubblici — sia il Ministero della pubblica istruzione.

Non dimentichiamo, poi, che c'è un centro studi per l'edilizia scolastica al Ministero della pubblica istruzione.

Non voglio far perdere tempo alla Commissione, perchè credo che sia il Governo a dover rispondere in merito ad altre osservazioni e rilievi che sono stati fatti da alcuni colleghi; dico soltanto e sottolineo ancora una volta che il disegno di legge n. 2222, soprattutto per lo snellimento delle procedure, per l'istituto della concessione, per i principi fondamentali fissati nell'articolo 1, si muove senz'altro in una direzione di gran lunga migliore rispetto al passato. Anche lei del resto, senatore Valitutti, ha sottolineato che ogni edificio scolastico deve tener conto della nuova funzione della scuola.

V A L I T U T T I . Parlavo dello stile.

S T I R A T I , *relatore alle Commissioni.* Per carità, non parliamo dello stile. Ma io dico che i principi fondamentali sono certamente accettabili e sono quelli per i quali, in fondo, la mia parte politica e, mi risulta, anche altre parti politiche si sono battute, con l'obiettivo di fare della scuola un centro di educazione permanente, fruibile per l'intera comunità.

Non dimentichiamo, poi, che si tratta di uno stanziamento di 2.000 miliardi. Io credo che mettere sul mercato una tale somma in tempi brevi o relativamente brevi sia un fatto altamente positivo. Vorrei dire, in sostanza, ai miei obiettori che prima si parte e prima si arriva.

C R O L L A L A N Z A . Se mi consente, devo dirle che alcuni di quei miliardi si aggiungono ad altri miliardi previsti da altre leggi con ricorso al credito.

S T I R A T I , *relatore alle Commissioni.* Concludendo, esorto le Commissioni riunite

ad approvare il disegno di legge n. 2222, nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, con l'intesa che verrà in esso assorbito il disegno di legge n. 667, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, che è di contenuto identico agli altri disegni di legge di iniziativa regionale che han concorso a formare il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati.

**MALFATTI**, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io ringrazio i relatori per le esposizioni che hanno fatto e per le spiegazioni date nella loro replica, nonchè i senatori che sono intervenuti nella discussione.

Dico subito — come ho già avuto modo di dire nell'interruzione che mi sono permesso di fare mentre parlava il senatore Crollalanza — che io non posso entrare, evidentemente, in questioni come quella dell'autoregolamentazione dei lavori di ciascun ramo del Parlamento. Dico soltanto che il Governo non ha ritenuto di opporsi alla assegnazione del disegno di legge stesso in sede legislativa in considerazione della sua obiettiva urgenza, che del resto risulta evidente. Da un lato, tutti siamo convinti che, in maniera maggiore o minore, esiste una condizione obiettivamente grave di carenza di aule (lo ricordava il senatore Crollalanza citando i dati relativi alla città di Bari) e, dall'altro, non c'è dubbio che il provvedimento — come ha testè ricordato il senatore Stirati — acquista una particolare incidenza ed importanza nei termini di una politica di rilancio dell'economia nazionale, che è in situazione di crisi particolarmente pesante nel campo dell'edilizia. Anzi, con un certo dispiacere constato che, tra i provvedimenti nel campo generale dell'edilizia, scolastica ed universitaria, presentati dal Governo, il provvedimento relativo all'edilizia universitaria, per una serie di ragioni nelle quali è inutile entrare, non ha avuto la possibilità di essere fino a questo momento approvato dai due rami del Parlamento.

Per quanto in modo specifico riguarda il provvedimento sull'edilizia scolastica, per una serie di ragioni più complesse di quelle

relative all'edilizia universitaria, l'iter che esso ha avuto nell'altro ramo del Parlamento, come lei ben sa senatore Valitutti, è stato lungo e faticoso, perchè risale addirittura ai due provvedimenti che furono presentati dal governo Andreotti, che incontrarono una serie di notevoli difficoltà in sede parlamentare e che hanno determinato questo Governo a presentare un provvedimento *ad hoc*, sul quale si è svolta una discussione molto approfondita all'interno delle due Commissioni competenti della Camera dei deputati.

Questo, naturalmente, nulla toglie al principio stesso ed alle modalità di funzionamento del bicameralismo. Lo dico solamente in termini di informazione.

Sono lieto, peraltro, che non vi siano stati interventi che abbiano mosso una critica di fondo al disegno di legge n. 2222, perchè, sia per quanto riguarda l'ammontare della cifra, sia per quanto riguarda competenze e procedure, sia per quanto riguarda tempi e modalità mi sembra che, sostanzialmente, tutti si siano espressi con parole di apprezzamento. Anzi, tutti hanno sottolineato come questo disegno di legge, innovando rispetto alla legge 28 luglio 1967, n. 641, innovi in meglio.

I rilievi che sono fatti non mi pare che colpiscano l'ossatura fondamentale del provvedimento, ma suoi aspetti, con tutto il rispetto per gli argomenti che sono stati sollevati, tutto sommato minori. Mi sembra, cioè, che le osservazioni che sono state fatte, certamente apprezzabili e sulle quali è giusto riflettere, non siano tali da farci trovare in presenza — almeno dal mio punto di vista — di rotture o rischi gravi, come, ad esempio, per quanto si riferisce al problema della concessione.

Comincio dalla questione dell'ammontare dei finanziamenti e dal carattere dello stesso provvedimento.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di carattere straordinario, determinato da due punti di riferimento, che sono il tempo determinato in cui opererà questo provvedimento, due trienni (in un primo momento il Governo aveva parlato di tre bienni), e la cifra che viene assegnata, che

7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

pur essendo certamente una cifra estremamente consistente, non possiamo ritenere tuttavia che sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di questo specifico campo.

Si tratta, peraltro, di una cifra realistica. E a questo riguardo vorrei dire che se confrontiamo quanto è indicato nel provvedimento presentato dal Governo (che non ha avuto cambiamenti per questo aspetto; cambiamenti vi sono stati circa i criteri di copertura, sull'organizzazione per trienni invece che per bienni, ma per quanto riguarda l'ammontare complessivo i 2.000 miliardi sono rimasti immutati) con l'ammontare dei finanziamenti previsti nelle varie proposte d'iniziativa regionale e con il finanziamento previsto dal disegno di legge presentato dal Gruppo comunista alla Camera, vediamo che le cifre sono sostanzialmente le stesse. Nè vale, credo, per quanto riguarda la proposta del Gruppo comunista, sostenere che la stessa si articola in cinque anni mentre, invece, nel provvedimento in discussione abbiamo una copertura che arriva a sette anni e che si articola in due trienni.

Al limite, si potrebbe addirittura ritenere che è più vantaggiosa la proposta del Governo rispetto a quella presentata dal Gruppo comunista per il fatto che nei due trienni si possono impegnare le somme fin dal primo anno. In sostanza, quindi, con i quattro anni si possono impegnare 1.850 miliardi (lascio fuori i 50 miliardi per l'edilizia sperimentale e i 100 miliardi per interventi urgenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici).

Sulla questione della copertura in sette anni non bisogna cadere in errore. A parte il fatto che l'ultimo anno, il settimo, presenta una cifra residuale molto bassa...

VALITUTTI. Mi scusi se la interrompo, signor Ministro, ma mi tolga questa curiosità: come si può far gravare le due ultime quote di uno stanziamento che deve essere speso entro il 1980 sul bilancio del 1981 e su quello del 1982? Questo proprio non lo capisco.

MALFATTI, ministro della pubblica istruzione. Con questo sistema di copertu-

ra, che per la verità è piuttosto audace, c'è da augurarsi di arrivare ad una semplificazione nelle procedure.

Non mi pare fuori luogo parlare, a questo proposito, di un « investimento di fiducia »; il provvedimento, infatti, è congegnato in modo tale da essere attuato con la massima speditezza.

VALITUTTI. Per quale ragione, signor Ministro, tutte le somme vanno spese entro il 1980 e non anche nel 1981?

MALFATTI, ministro della pubblica istruzione. Le somme previste dovranno essere tutte impegnate fin dal primo anno, cioè dal 1975 e quindi, anno per anno, dovranno essere scaglionate nell'effettiva erogazione di spesa. È chiaro infatti che esiste una differenza tra l'impegno di spesa e gli stati di avanzamento, in sostanza tra quanto viene programmato e quanto verrà via via speso a seconda delle esigenze che si potranno determinare, nel volgere del tempo, in maniera diversa rispetto al previsto. Comunque, i 1.850 miliardi verranno spesi sostanzialmente in sei anni in termini di cassa.

Ripeto, si tratta di un grosso « investimento di fiducia » che, se riuscirà, impedirà il formarsi di quei residui passivi che, invece, si sono accumulati con la legge n. 641 del 1967.

Tra l'altro, poichè questo provvedimento viene finanziato facendo anche ricorso al mercato finanziario, è evidente il danno « secco » che ne verrebbe al bilancio dello Stato nel momento in cui dovessimo approvvigionarci di mezzi finanziari che, invece di essere spesi immediatamente, si risolvessero in residui passivi; ciò significherebbe, in sostanza, pagare inutilmente interessi su somme non utilizzate.

Rispondendo ora al senatore Stirati, il quale ha lamentato che la legge n. 413 del 1974 sia rimasta inefficace per il mancato accreditamento di fondi, vorrei dir che le cose non stanno assolutamente in questi termini anche se è vero che la prima *tranche* di emissione delle obbligazioni in ragione di 30 miliardi non è avvenuta nel 1974 bensì nel giugno 1975 con decreto del Ministro del tesoro.

Infatti, non è esatto che questa legge sia priva di copertura in quanto, non esistendo altro che un rifinanziamento della legge fondamentale sull'edilizia scolastica n. 641 del 1967, in termini di cassa aveva la copertura determinata dai residui passivi giacenti nel bilancio statale a seguito di quel provvedimento.

Piuttosto, vi è da dire che la legge n. 413 ha incontrato difficoltà nella sua pratica attuazione; ma queste, ripeto, non sono state determinate da una mancanza di copertura (cioè, dalla mancata emissione di obbligazioni e dal ricorso al mercato finanziario) bensì dal fatto che alcuni uffici regionali della Corte dei conti non hanno registrato i relativi decreti per una interpretazione fiscale del disposto della legge.

Ecco dunque come attraverso decisioni arbitrarie e formalistiche, e questo è tanto più grave quanto più i finanziamenti in giuoco sono rilevanti, si finisce con l'operare il contrario di ciò che molte disposizioni di legge intendono perseguire. Infatti l'indirizzo formalistico che si pretende che venga seguito finisce, di fatto, traendo dal mancato finanziario mezzi che non sono immediatamente spendibili, per esercitare un effetto deflazionistico.

Comunque, per quel che riguarda l'ammontare dei finanziamenti previsti dal presente disegno di legge, mi pare che tutti i Gruppi politici abbiano ammesso che i due mila miliardi indicati non rappresentano certamente una cifra irrilevante.

V A L I T U T T I . Per la verità, non abbiamo ancora sentito che cosa pensino del provvedimento i colleghi comunisti!

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione* Mi pare invece che si siano pronunciati con la presentazione di un disegno di legge che, se non vado errato, prevede una spesa di 1.950 miliardi per un piano quinquennale di intervento nel settore dell'edilizia scolastica.

Entrando ora nel merito di taluni rilievi fatti dal senatore Valitutti al disegno di legge n. 2222, dirò, a proposito dell'articolo 3, che non ritengo molto rilevante — in questo

momento — discutere o meno sul fatto che il 50 per cento dello stanziamento venga dato alle Regioni in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni e l'altro 50 per cento in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse. Infatti, il parametro usato serve per impegnare una parte fissa nella ripartizione dei fondi ma non mi pare, in sostanza, che esistano possibilità correttive, attraverso l'impiego dell'altro 50 per cento dello stanziamento, che garantiscano dagli effetti eventualmente negativi che possono prodursi applicando il primo parametro rigido.

A titolo del tutto personale, perchè non vorrei che quanto dico venisse poi interpretato come un impegno per il Governo, aggiungo invece che nutro qualche perplessità circa gli argomenti addotti dal senatore Valitutti per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione « carenze pregresse ».

Effettivamente, la formulazione dell'articolo non è felicissima ma, indubbiamente, questa frase si riferisce all'edilizia scolastica. Ebbene, io mi domando se interpretandola invece non con riferimento alla sola edilizia scolastica ma anche alla scolarità se ne potrebbe trarre un qualche vantaggio per la razionale assegnazione dei fondi.

Infatti, riferendo le carenze pregresse alla scolarità a che cosa si arriverebbe? Ad evidenziare che proprio in talune regioni povere del Mezzogiorno la partecipazione dei ragazzi nell'età all'obbligo scolastico è più bassa che altrove; pertanto, far entrare in gioco anche questo elemento per quel che concerne l'edilizia scolastica, alla fine, potrebbe essere positivo tanto più che sappiamo come, proprio nel Sud d'Italia, si manifestano le carenze più vistose in questo settore.

Per quanto riguarda la disciplina della concessione io ritengo, onorevoli senatori, che l'articolo 5, così come è formulato, offra sufficienti garanzie. Soprattutto quanto stabilito nel terzo comma dovrebbe tranquillizzarci sia per quanto riguarda gli enti ammessi che le possibilità di appalto.

Devo dire che l'intervento « piratesco » di enti, imprese o consorzi di imprese, di cooperative o loro consorzi non mi pare proprio possibile. È stabilito infatti che l'affidamen-

to in concessione deve avvenire con provvedimento motivato, sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando, ed è dettagliatamente precisato, ripeto, tutto quanto la convenzione stessa dovrà prevedere.

L'articolo 5 ritengo dunque sia ben formulato tanto nella parte richiamata dal senatore Gaudio che in quella da me evidenziata.

Per quanto concerne poi la scuola materna non statale, mi sembra in questo momento inutile allargare il discorso; pur riconoscendo la necessità di intervenire anche in questo settore in maniera più coordinata e programmata, infatti, direi che questo tema esuli un po' dall'argomento specifico del quale ci occupiamo.

Il provvedimento dà la possibilità a determinati enti e istituzioni di accedere a questi benefici: quindi non è un discorso, a monte, di programmazione di istituzioni di scuole materne. Voglio dire che, per quanto si riferisce a questo punto specifico (e con ciò rispondo anche all'osservazione del senatore Stirati) non vi è alcuna innovazione rispetto alla vecchia legge 24 luglio 1962, n. 1073. Gli enti, d'altra parte (come si può vedere da una lettura del testo in esame) vengono richiamati e vi è uno specifico riferimento all'ente regionale sardo che ha una competenza pressochè esclusiva nel campo delle scuole materne nella Regione sarda.

Per quanto concerne la questione dell'edilizia sperimentale e urgente, non vorrei apparire cinico; è certo, però che l'edilizia sperimentale, come tutto ciò che è sperimentale, può riuscire e può non riuscire, altrimenti sarebbe un'edilizia normale largamente sperimentata. Qui, invece si tratta di incentivare processi nuovi, con tutti i rischi che essi comportano, quindi anche con le delusioni che si possono avere per questo tipo di sperimentazione.

Ecco perchè si fa forse un esame troppo severo di quanto è avvenuto nel passato; comunque posso mettere a disposizione della Commissione tutti i dati sui risultati realizzati fino ad oggi nel campo dell'edilizia sperimentale: si tratta di 72 opere già ultimate; 20 saranno completate entro il 1° ottobre e altre 15 sono in corso di costruzione. Que-

sto è più o meno l'ammontare globale di ciò che si è fatto con la legge 28 luglio 1967, numero 641, in termini di edilizia sperimentale.

Vorrei dire che l'articolo 7 è stato formulato anche alla luce dell'esperienza già fatta (sappiamo che non solo la legge n. 641, ma anche le leggi precedenti prevedevano un intervento nel campo dell'edilizia scolastica sperimentale), perchè, come avete avuto modo di constatare, il testo fa riferimento non soltanto alla costruzione di scuole, ma anche ai compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e di avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata. Peraltro, si dice che l'attività prevista può essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica. Si allarga, di molto, cioè, il ventaglio delle possibilità di intervento da parte del Ministero della pubblica istruzione in questo settore specifico.

Il fatto che questi fondi siano iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e vengano gestiti dallo stesso, mi sembra giusto. Anche qui non abbiamo innovato nulla, perchè abbiamo preso atto soltanto della situazione esistente. D'altra parte, se è giusto riconoscere al Ministero dei lavori pubblici la sua competenza tecnica primaria, è anche giusto riconoscere al Ministero della pubblica istruzione la sua competenza in tema di sperimentazione di edilizia scolastica, perchè è soprattutto questo Ministero il committente, colui che conosce le esigenze relative ad un'edilizia del tutto speciale. Gli altri problemi, a mio avviso, sono di secondaria importanza rispetto ai problemi primari che giustamente rientrano nella competenza di gestione del Ministero della pubblica istruzione.

In ordine poi ai cento miliardi per gli interventi urgenti, di competenza invece del Ministero dei lavori pubblici, non credo si possa ignorare come, in un arco di tempo non lungo ma neanche brevissimo e rispetto ad eventi straordinari che si possono verificare, lo Stato non possa essere del tutto privo di disponibilità per interventi immediati e ur-

genti. Di fronte alla totale assenza di fondi, ormai esauriti, del Ministero dei lavori pubblici, allorché scoppiò l'epidemia del colera in alcune regioni dell'Italia meridionale si dovette intervenire in maniera faticosa attraverso un articolo del decreto-legge recante interventi straordinari; a mio avviso, quindi, sarebbe più logico che questi fondi fossero permanentemente nel bilancio dello Stato, affinché questo non venga a trovarsi domani nell'impossibilità di intervenire per fronteggiare eventi urgenti ed imprevedibili.

Del resto, è a mia conoscenza che le domande che giacciono invece al Ministero dei lavori pubblici per opere di questo tipo riguardano un complesso di oltre 50 miliardi di lire. E se vi è stato un afflusso di domande per finanziamenti così consistente, mi sembra che i 100 miliardi previsti non siano spropositati nel quadro generale dei 2.000 miliardi di investimento.

Credo di avere sostanzialmente risposto alle varie osservazioni critiche che si sono concentrate soprattutto sull'esigenza di maggiori garanzie riguardo alla concessione, strumento peraltro apprezzato da tutti. Al riguardo, debbo ancora dire che il fatto che la concessionaria possa dare in appalto queste opere, rientra nella logica del sistema della concessione.

Ho risposto alle osservazioni sull'edilizia sperimentale e sui fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici. Non mi pare di dovere aggiungere altro. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e vorrei concludere dicendo che il Senato è libero di comportarsi come credo e non sarò certamente io a contestare l'autonomia delle sue determinazioni; tuttavia, in termini di realtà delle cose, è incontestabile che ci troviamo di fronte ad un caso in cui l'urgenza è duplice come dicevo all'inizio: da una parte, per le carenze che si sono verificate nel campo dell'edilizia scolastica, vi è l'urgenza di mettere in movimento questo settore con speditezza per concorrere non in modo irrilevante ma consistente nel campo dell'edilizia, perchè la legge n. 413 del 1974, di rifinanziamento della legge n. 641 del 1967, ci consentirà — e già ci consente — di riprendere a smaltire i residui della vecchia legge; dall'altra, vi è l'urgenza

di mettere in movimento decine di miliardi, perchè la possibilità di impegnare subito, nel tempo brevissimo previsto dal provvedimento, oltre ottocento miliardi in un settore affamato di investimenti è un altro fatto degno di rilievo, al di là del settore specifico della scuola, per l'intera economia del nostro paese.

Ecco le ragioni per cui il Governo si è fatto carico di presentare questo disegno di legge. Mi rendo conto delle difficoltà che esso ha incontrato nel suo cammino; sono state sollevate questioni di notevole perplessità e ci sembra che siano state risolte con equilibrio nel quadro di un provvedimento atipico, di natura straordinaria, che ci ha consentito però, in un modo — se si vuole — pratico, di giungere ad una conclusione che si traduce appunto nel testo in esame su questioni che altrimenti ci avrebbero potuto portare assai lontano nella discussione, sul piano dei principi, delle competenze tra Stato e Regione e così via.

Ritengo quindi che l'attuale provvedimento straordinario, a termine, atipico, rappresenti un punto di equilibrio che, a mio avviso, sarà apprezzato dalle Regioni, dagli enti obbligati, i comuni e le province. Ed anche questo credo che sia un fatto di non irrilevante importanza.

V A L I T U T T I. Data l'ora tarda e in considerazione del fatto che si dovrebbe passare ora all'esame degli articoli, sui quali non solo io stesso ma anche alcuni altri colleghi hanno già preannunciato l'intenzione di fare delle dichiarazioni di voto, proporrei di rinviare la seduta a domani mattina o, almeno, di sospenderla per riprenderla più tardi.

Dichiaro che non presenterò emendamenti, ma non intendo rinunciare a partecipare, quanto meno, al rito parlamentare, nel quale io credo, della lettura dei singoli articoli, su qualcuno dei quali — ripeto — mi riservo di fare delle dichiarazioni di voto. Pertanto ho bisogno di avere un po' di tempo a disposizione.

P R E S I D E N T E. In accoglimento della proposta avanzata dal senatore Valitutti

7ª e 8ª COMMISSIONI RIUNITE

9º RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

poichè non si fanno osservazioni, i lavori della Commissione sono sospesi; saranno ripresi tra un'ora e mezza.

(La seduta è sospesa alle ore 14,15 e viene ripresa alle ore 15,40).

**Presidenza del Presidente della  
8ª Commissione SAMMARTINO**

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2222, di cui do lettura:

**Art. 1.**

*(Norme generali)*

Le disposizioni di cui alla presente legge realizzano un intervento per mezzo di due piani triennali dal 1975 al 1980 nel quadro della programmazione scolastica nazionale.

I programmi di edilizia scolastica, debbono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale:

a) preveda ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la piena attuazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

b) favorisca l'integrazione tra più scuole di uno stesso distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonché la interrelazione tra le diverse esperienze educative;

c) consenta una facile accessibilità alla scuola per le varie età scolari tenendo conto, in relazione ad essa, delle diverse possibilità di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;

d) permetta la massima adattabilità degli edifici scolastici per l'attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle attività didattiche.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come ho già detto in precedenza, non ho preparato alcun emendamento, come invece me ne avrebbe fatto obbligo il mio dovere verso questo ramo del Parlamento pur essendo sicuro che emendamenti non sarebbero stati accolti. La procedura parlamentare però impone i suoi doveri: e se, per rispetto alle esigenze dei colleghi, mi sono astenuto — ripeto — dal presentare emendamenti, non posso rinunciare ad alcune dichiarazioni di voto strettamente indispensabili ed oltremodo contenute anche perchè ne resti traccia nei nostri atti parlamentari.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 1 del disegno di legge in esame, non mi soffermerò a richiamare le perle linguistiche di cui esso è costellato: basta considerare il terzo comma, in cui all'inizio è detto: « I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, dovranno essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali », per rendersi conto di quello che intendo dire. Si tratta infatti di una espressione che si può giustificare nell'articolo di un mediocre giornalista su un giornale di provincia, che non dovrebbe però figurare in un testo di legge dello Stato italiano.

Successivamente, la lettera c) recita tra l'altro: « permetta la scelta tra i vari indirizzi di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali »: ora, debbo confessare che veramente non riesco a capire come un edificio scolastico possa avere una simile proprietà orientativa ai fini della scelta di indirizzi scolastici.



Queste sono però delle osservazioni marginali; il rilievo di fondo sul quale invece debbo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro è il seguente. Nella procedura è previsto l'intervento del consiglio scolastico distrettuale; ora, tutti siamo convinti — ed io stesso motiverò la mia astensione con questo convincimento — che il presente disegno di legge deve essere approvato urgentemente per mettere in opera i meccanismi per la rivitalizzazione del settore edilizio nel nostro paese; ma se — come ho detto — nella procedura per l'approvazione dei progetti è inserito il parere del consiglio distrettuale, cioè di un organo che ancora non esiste, io mi domando e domando soprattutto al Ministro quali sono i suoi propositi al riguardo.

MALFATTI, *ministro della pubblica istruzione*. Quando non c'è, evidentemente se ne prescinde.

VALITUTTI. Ma allora, se le cose stanno così, bisognava dirlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

##### (Programmi di edilizia scolastica)

Per il periodo 1975-1980 gli interventi per la costruzione e l'ampliamento, oltre l'acquisto e il riattamento compatibilmente con la recettività del quartiere, di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica nonché per il completamento dei programmi precedenti di edilizia scolastica, la cui validità sia riconosciuta ancora attuale, sono attuati mediante due programmi triennali riferiti rispettivamente agli anni 1975-1976-1977 e 1978-1979-1980.

Tra gli oneri per la realizzazione dei programmi sono comprese le spese relative all'acquisizione delle aree, nonché, entro un

limite non superiore al 5 per cento del costo totale dell'opera elevabile al 10 per cento per le zone di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, quelle delle necessarie, relative opere di urbanizzazione. Sono altresì comprese le spese per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere.

Nei programmi sono anche compresi gli interventi volti alla realizzazione di ogni infrastruttura necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la migliore attuazione del diritto allo studio, ivi comprese le attrezzature per le palestre e gli arredamenti sia didattici che amministrativi.

VALITUTTI. Sono favorevole alla previsione di destinare dal 5 al 10 per cento del costo totale alle spese relative alle opere di urbanizzazione; però, secondo me, la formulazione dell'articolo è estremamente ambigua e pericolosa. Sarebbe stato preferibile precisare « opere di urbanizzazione strettamente connesse alle opere edilizie », altrimenti corriamo il rischio di aprire il varco ad opere di urbanizzazione che non si possono oggettivamente determinare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

#### Art. 3.

##### (Procedure per la programmazione)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali.

La indicazione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente in età scolastica fino ai 19 anni calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione e per

il 50 per cento in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse tenendo conto in particolare delle necessità delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni.

Entro lo stesso termine il Ministro della pubblica istruzione, in base ai principi di cui all'articolo 1, fissa i criteri per la formazione del programma di cui al comma successivo e gli indirizzi rivolti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

La regione, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, sulla base delle richieste degli enti obbligati e delle indicazioni dei consigli scolastici distrettuali e provinciali, accerta il fabbisogno complessivo e, definita d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione la entità degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuole, approva il programma triennale delle opere di cui al precedente articolo 2 e lo comunica al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero dei lavori pubblici.

Entro 20 giorni dalla data di comunicazione del programma il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede alla attribuzione dei relativi fondi, articolati per anni finanziari.

Una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15 per cento, dovrà essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonchè alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree.

Nel caso in cui la regione o gli enti locali obbligati intendano effettuare interventi integrativi con propri finanziamenti, devono darne comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici, precisando per ogni intervento la

localizzazione, la destinazione e la dimensione.

Per il successivo programma triennale il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'ultimo anno del precedente triennio.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

*(Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica).*

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413, in quanto compatibili:

dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;

dovranno essere previsti i tempi per la acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;

dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonchè le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;

le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Fino a quando non interverrà la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.

(È approvato).

#### Art. 5.

##### (Disciplina della concessione).

L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi.

L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonché le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica ed economica.

La convenzione dovrà tra l'altro prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;

2) la facoltà di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;

3) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalità per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il

costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità e i tempi del relativo pagamento alla società concessionaria;

7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonché i tempi e le modalità per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti;

8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;

9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.

Per quanto concerne le modalità di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto è esperita, in deroga alle formalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione è effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413.

Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione è effettuata da una commissione costituita ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, senza ulteriori pareri o controlli.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.

L'ente obbligato può delegare la concessionaria ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

V A L I T U T T I . A mio avviso questo è un articolo-chiave del sistema introdotto dal provvedimento, uno dei più innovatori. Ora io non ho la presunzione di suggerire un procedimento alternativo a quello qui predisposto ma riconosco che la materia è molto delicata ed avrebbe pertanto necessitato di un ulteriore approfondimento, perchè temo che l'applicazione delle norme contenute nell'articolo stesso possa dar luogo a fenomeni, anche politicamente, degenerativi. Questo nostro paese, infatti, è così fertile di enti che dobbiamo prevedere anche il sorgere di enti aspiranti alle concessioni di cui trattasi, soprattutto per il fatto che l'articolo offre la possibilità, agli enti concessionari, di appaltare i lavori; possibilità grazie alla quale è lecito teoricamente concepire l'esistenza di enti i quali non siano in condizione di costruire ma siano in condizione di appaltare, appunto, i lavori, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia.

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che in questo punto il disegno di legge sia sostanzialmente identico a quello presentato dal governo Andreotti.

V A L I T U T T I . In quello si prevedeva l'intervento dell'IRI, se ricordo bene. Può darsi che il suo ricordo sia più preciso del mio.

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione*. È esatto.

G R O S S I , *relatore alle Commissioni*. Si potrebbe eventualmente, in un secondo tempo, prevedere l'istituzione di un albo di quegli enti i quali abbiano i requisiti per partecipare a queste forme d'affidamento.

M A D E R C H I . Facciamo, insomma, la caccia riservata...

P R E S I D E N T E . Il senatore Grossi ha prospettato una sua idea.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Finanziamento dei programmi e snellimento delle procedure).

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per il periodo 1975-1977 e di lire 1.050 miliardi per il periodo 1978-1980.

Una quota di tali finanziamenti, pari a 15 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata, per la esigenza edilizia degli istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti statali; una ulteriore quota, pari a 9 miliardi per ciascuno dei trienni, è riservata per la concessione di contributi per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi e da enti ed istituzioni, da accordarsi nella misura e con le modalità e condizioni stabilite dal secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed assicurando agli enti autarchici territoriali, agli enti comunali di assistenza, all'Ente per le scuole materne per la Sardegna ed alla Opera nazionale per l'assistenza all'infanzia nelle regioni di confine nel complesso una quota pari al 40 per cento della somma disponibile.

Per l'esecuzione dei programmi già deliberati ai sensi del precedente articolo 3 le regioni possono assumere impegni di spesa fino a concorrenza dello stanziamento ad esse assegnato per ciascun triennio cui si riferisce il programma. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato.

Nell'ambito dell'assegnazione triennale si provvede a decorrere dall'esercizio 1976 ad una erogazione di fondi alle regioni in misura pari al 5 per cento delle assegnazioni stesse per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.

Le erogazioni per la realizzazione delle opere sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali previste a favore di ciascuna regione nel decreto di cui al precedente articolo 3, quinto comma, in relazione all'ammontare complessivo delle spese relative all'acquisizione delle aree e dei pagamenti delle opere già eseguite nella regione.

All'esecuzione dei lavori provvedono gli enti obbligati.

Le erogazioni verranno disposte con mandati diretti a favore delle regioni e su richiesta delle stesse a favore degli enti obbligati.

Per il completamento dei lavori di costruzione di edifici scolastici finanziati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e per la liquidazione dei maggiori oneri relativi ai lavori stessi, è autorizzato l'impiego dei fondi di cui alla legge 17 agosto 1974, numero 413.

Il riscontro della Corte dei conti su tutti gli atti oggetto della presente legge e su quelli relativi alle precedenti leggi vigenti in materia di edilizia scolastica è successivo.

L'importo complessivo di lire 1.850 miliardi relativo ai programmi di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1975, di lire 205 miliardi per l'anno 1976, di lire 250 miliardi per l'anno 1977, di lire 400 miliardi per l'anno 1978, di lire 300 miliardi per l'anno 1979, di lire 350 miliardi per l'anno 1980, di lire 300 miliardi per l'anno 1981, di lire 25 miliardi per l'anno 1982.

Per ciascuno degli anni 1975 e 1976 sulle somme autorizzate con il precedente comma graverà anche la spesa di lire 400 milioni da erogarsi dal Ministero della pubblica istruzione per le finalità di cui al successivo articolo 11.

I senatori Scarpino, Papa, Piovano, Veronesi, Urbani e Maderchi hanno presentato il seguente ordine del giorno riferito al secondo comma dell'articolo 6:

Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> del Senato,

nell'approvare l'articolo 6 del disegno di legge recante « Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento » (atto Senato n. 2222);

considerato che, in base all'articolo 15, commi secondo e terzo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, gli enti e le istituzioni, sulla base di condizioni di necessità e urgenza accertate dal provveditore agli studi d'intesa col prefetto, sono ammessi a contributo dalla metà fino ai due terzi della spesa per la costruzione di edifici scolastici da adibire a scuole materne nel Mezzogiorno e nelle isole, nonché nei comuni montani, e della metà oppure un terzo della spesa nel restante territorio;

rilevato che lo Stato si riserva la proprietà degli edifici per la quota che corrisponde al contributo, peraltro riscattabile in un ventennio da parte di enti e istituzioni anche private,

impegnamo il Governo a far rispettare la destinazione degli edifici quale prevista nel secondo comma del predetto articolo 6, onde evitare eventuali subaffitti o usi diversi da quelli ivi specificati, cioè per scuole materne, da parte degli enti e delle istituzioni private che le scuole materne gestiscono.

**S C A R P I N O**. Presentiamo quest'ordine del giorno col preciso obiettivo di impegnare il Governo a vincolare la destinazione degli edifici scolastici esclusivamente alle scuole materne e non ad altri usi.

Il relatore senatore Stirati nella sua relazione aveva chiesto al Ministro che cosa si intendeva per enti e istituzioni, ma il Ministro non ha fornito alcuna risposta nella sua replica. Si tratta, senza dubbio, di enti specializzati — cioè privati — che operano nel campo della scuola materna. A nostro giudizio non deve essere data alcuna possibilità che i manufatti edilizi siano subaffittati e

quindi destinati a usi diversi da quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 6 del presente disegno di legge. Sappiamo che non sono infrequenti casi in cui si sono verificati usi esasperatamente privatistici di edifici costruiti col contributo dello Stato e di cui lo Stato è comproprietario; enti e istituzioni private si sentono, secondo le circostanze e le occasioni, autorizzati a destinare immobili di cui non sono pienamente proprietari ad usi anche diversi da quelli cui per legge sono destinati. Noi vogliamo che ciò sia evitato, in primo luogo, per un'esigenza di moralizzazione e per un corretto rapporto fra Stato ed alcuni enti e istituzioni private che operano nel campo della scuola materna (e, in verità, le scuole materne gestite da enti e istituzioni private non accettano gratuitamente tutti i bambini: sono ammessi soltanto coloro che pagano, mentre vengono discriminati quelli che, appunto, non possono pagare, pur in presenza di rilevanti e gravi carenze di ordine quantitativo nella scuola materna statale).

In secondo luogo, perchè da più parti politiche democratiche si auspica la generalizzazione della scuola materna come prevenzione degli *handicap*; tale auspicio è stato di recente rinnovato in un documento sugli handicappati che verrà discusso dalla Commissione pubblica istruzione alla ripresa dei lavori parlamentari, proprio per realizzare l'inserimento di handicappati nell'ambito della scuola materna.

In terzo luogo, perchè se in base all'articolo 5 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lo Stato è comproprietario degli edifici per la quota che corrisponde al contributo, non è assolutamente comprovato che lo Stato compartecipi, in proporzione, ad un eventuale subaffitto dell'edificio destinato a scuola materna gestita da enti o istituzioni private. Aggiungo ancora: una volta individuate le aree da assegnare a edilizia scolastica (nel caso, in specie per edifici da destinare alla scuola materna), gli enti e le istituzioni private hanno diritto ad una parte di queste aree per la costruzione di scuole materne, oppure no? Voglio dire: gli enti e le istituzioni private che richiedono e vengono a lucrare del contributo statale in base alla presente

normativa, devono essere proprietari di aree, oppure no? Perchè nell'ipotesi che fruissero delle aree vincolate ed assegnate dai comuni e dalle Regioni, non si capirebbe per quale motivo lo Stato sarebbe, per legge, comproprietario degli edifici soltanto per la quota corrispondente al contributo di spesa e non proprietario di tutto l'edificio. In tal modo gli enti e le istituzioni private, in definitiva, verrebbero a disporre del contributo, dell'area su cui si costruisce l'edificio, nonché di tutte le opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici. Se il Governo volesse essere tanto cortese da rispondere a questo quesito, noi gliene saremmo grati. Comunque il Senato potrebbe restar pago, almeno parzialmente pago, riguardo ai normali rapporti esistenti tra Stato ed enti e istituzioni private, se il Governo si impegnasse a far rispettare in maniera seria la destinazione degli edifici scolastici a scuola materna da parte di quegli enti e di quelle istituzioni.

**GROSSI**, *relatore alle Commissioni*. L'ordine del giorno è piuttosto complesso, però in linea di principio accettiamo una simile impostazione del problema.

**VALITUTTI**. Vorrei chiedere un chiarimento al senatore Scarpino. Mi era sembrato di capire che l'ordine del giorno volesse affermare l'esigenza, per me valida, di salvaguardare la stabile destinazione dell'edificio, per cui si ottiene il contributo, all'uso della scuola. Questa mi pare un'esigenza valida: non facilmente tutelabile giuridicamente, è un'esigenza morale e politica sulla quale credo che dovremmo essere tutti d'accordo. Però, nella parte finale dell'esposizione del senatore Scarpino è affiorato un altro problema, che mi rende un po' perplesso: quello relativo alla proprietà degli edifici. Egli si è riferito alla proprietà degli edifici destinati a scuole materne, elementari e secondarie in generale costruiti con queste somme.

**SCARPINO**. No, io mi sono riferito soltanto alle scuole materne.

**VALITUTTI**. Ma come possiamo pretendere, senatore Scarpino, che la proprie-

7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

tà, sia pure per la parte corrispondente al contributo, cessi di essere proprietà privata? Non vedo come possiamo pretenderlo.

S C A R P I N O . Non ho trattato questo problema, senatore Valitutti; ho chiesto come mai — in base all'articolo 10 — questi enti ed istituzioni privati che operano nel campo specifico della scuola materna si debbano considerare proprietari, mentre per un certo periodo comproprietario sarebbe il Governo, dal momento che vengono ammessi ad usufruire, e ad utilizzare quindi, una parte delle aree che vengono espropriate e vincolate dagli Enti locali e dalle Regioni e dal momento poi che fruiscono addirittura dell'intervento di urbanizzazione connesso a questi edifici. Pertanto — ho fatto questa considerazione — tanto più è accettabile il nostro ordine del giorno in quanto questo nodo non è che si intende scioglierlo in questo momento; ma esiste la perplessità circa la proprietà in assoluto di questi edifici e non la comproprietà in base alla legge n. 1073 del 1962.

V A L I T U T T I . A me pare, senatore Scarpino (se mi sbaglio la prego di correggermi), che l'articolo 10, però, si applichi soltanto alle aree degli edifici pubblici. Se sbaglio, prego il Governo di correggermi, perchè se l'articolo 10 relativo alle aree si applica solo agli edifici scolastici pubblici, allora la questione posta dal senatore Scarpino secondo me è senza fondamento. Al riguardo attendo un chiarimento dal Governo se non me lo può dare il senatore Scarpino.

S C A R P I N O . Non è specificato che si applichi solo agli edifici pubblici.

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Vi prego innanzitutto di osservare (questo lo dico a titolo di informazione) che per quanto riguarda il problema generale della scuola materna quest'anno siamo arrivati ad avere circa 800.000 bambini, nella fascia scolare da tre a sei anni, che non sono ancora scolarizzati ma che sono scolarizzabili, non esistendo l'obbligo della scuola materna. Questo sta a dimostrare come si siano fatti dei notevolissimi passi avanti...

S C A R P I N O . Parla della scuola materna statale, signor Ministro?

M A L F A T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Ho detto che nel totale dei bambini da tre a sei anni, nella fascia scolare della scuola materna, mettendo insieme i bambini che frequentano la scuola materna statale e non statale, quelli che non frequentano la scuola materna sono circa 800.000; dunque questo è il primo anno che siamo sotto il milione. Si sono pertanto compiuti, in questi ultimi anni, notevolissimi passi in avanti, testimoniati da un tasso di espansione della scuola materna statale veramente rilevante. E tutti riconoscono, in sostanza, che non è pensabile, se non con danno della popolazione scolastica, passare da questa situazione ad una tale dilatazione della scuola materna statale (posto che questo sia giusto, ma io non entro nel merito del principio), che, essendo già estremamente elevato il tasso di espansione di detta scuola (e si eleverà ulteriormente nel bilancio del 1976), si possa tradurre in una politica di fatto discriminatoria, a parte questioni di principio, che in pratica ridurrebbe il numero dei bambini che frequentano la scuola materna.

Questo, ripeto, l'ho detto a puro titolo di informazione, perchè c'era stato un cenno da parte del senatore Scarpino, in genere attento e documentato, ad una sorta di inadempienza dello Stato nell'espansione della scuola materna statale.

In secondo luogo, io non ho nulla in contrario ad accogliere come invito, più che come impegno, quest'ordine del giorno, nei limiti dell'ordinamento e delle leggi dello Stato, perchè noi non possiamo innovare rispetto alle leggi dello Stato ed all'ordinamento attraverso un ordine del giorno. Nella misura in cui si vuole innovare, infatti, ci sono gli strumenti propri, cioè le leggi dello Stato, anche perchè, altrimenti, noi verremmo a trovarci in una posizione assurda, domani, di fronte a vincoli legislativi che ci impedirebbero di perseguire determinati fini ed obiettivi, definiti anche sul piano di strumenti diversi da quelli della legge.

Su questo punto il senatore Valitutti è stato già estremamente chiaro, ma io vorrei aggiungere un altro elemento. Mi rendo conto

e mi faccio carico delle preoccupazioni che sono commendevoli, però, non vorrei che queste preoccupazioni in termini di gestione della politica scolastica ci facessero cadere in una posizione di fiscalismo eccessivo. In altre parole, vi possono essere delle modificazioni di fatto (molte ve ne sono state in una realtà così mutevole sul piano sociale come quella italiana: trasferimento di popolazioni, invecchiamento di popolazione, eccetera) che vanificano sostanzialmente un indirizzo di assoluta rigidità, perchè nel momento in cui cambiassero i dati di fatto obiettivi che giustificano una determinata istituzione educativa, non sarà un ordine del giorno presentato che potrà contraddire questa realtà di fatto. Tanto più, allargando il discorso, che proprio il suo Gruppo, senatore Scarpino, per altre finalità, in materia analoga persegue un certo obiettivo di flessibilità nel campo dell'edilizia scolastica e di utilizzazione degli edifici scolastici. È bene, cioè, ricordare che il suo Gruppo, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, puntava verso una possibilità piuttosto ampia di utilizzazione degli edifici da parte dei comuni, per scopi non scolastici.

Ora, se esiste una posizione di questo genere, che può avere anche una sua ragione, non mi pare che sia opportuno assumere una posizione che, mettendo insieme questa seconda argomentazione con la prima, porti nella materia specifica ad un'assoluta e completa rigidità.

Quindi, come linea di principio, come osservazione di massima, essendo, questa in discussione, una norma fatta per dare un contributo dello Stato per la realizzazione di edifici da destinare a scuole materne gestite non dallo Stato, è evidente che si perseguirà l'obiettivo di migliorare per questa fascia di scuole il patrimonio edilizio, nel caso specifico appartenente a istituzioni educative non statali, e che quindi l'indirizzo è quello di far sì che queste istituzioni continuino, che questi edifici vengano destinati a questo uso.

Una interpretazione, però — lo ripeto — di assoluto rigore, credo che ci creerebbe non poche difficoltà, domani, dinanzi ad una realtà diversa e contraddittoria. Ecco

perchè suggerivo di sostituire l'impegno con l'invito, che troverebbe un assenso di massima da parte del Governo.

In verità, debbo dire che non sono preparato a dare una risposta precisa all'ultimo quesito che il senatore Scarpino ha posto. Non vorrei avventurarmi in una interpretazione della legge — anche in considerazione del fatto che siamo in sede legislativa — senza consultare gli uffici e il rappresentante dei Lavori pubblici, perchè, peraltro, dovrei valutare il problema che lei ha sollevato in un quadro più ampio dove le competenze del Ministro della pubblica istruzione sono piuttosto ristrette. Voglio dire che, per quanto concerne la questione della disponibilità dei suoli, bisogna rifarsi alla legislazione dei lavori pubblici di questi ultimi anni...

**M A D E R C H I.** Vorrei chiarire questo punto che mi sembra importante. La nostra adesione all'invito o all'impegno dipende da come si scioglie questo nodo che per noi è fondamentale. Il contributo viene concesso per la costruzione su aree espropriate per pubblica utilità e quindi per edifici pubblici, oppure no? Se viene concesso per opere da realizzare su aree espropriate per la costruzione di edifici pubblici, non vi è dubbio che bisogna rispettare la destinazione per cui è avvenuto l'esproprio.

**M A L F A T T I,** *ministro della pubblica istruzione.* Credo di no...

**M A D E R C H I.** In questo momento non vogliamo nemmeno insistere perchè lei sciogla il nodo; ma possiamo rimanere d'accordo che, nel caso in cui si tratti di aree espropriate per pubblica utilità, resti stabilito l'impegno del Governo di fare rispettare la legge dello Stato.

**M A L F A T T I,** *ministro della pubblica istruzione.* Debbo anche dire che, in buona sostanza, questo punto del disegno di legge che stiamo esaminando non riguarda altro che un rifinanziamento della vecchia legge. Il punto di riferimento, cioè, è la vecchia legge di cui questo non è altro che un ri-



finanziamento. Ora, un ordine del giorno non può andare contro una legge. Tutto quello che si può fare, si fa nell'ambito della legge.

**M A D E R C H I.** Le chiedo questo. Si tratta del titolo dell'esproprio: se faccio un esproprio per utilizzare l'area a fini di interesse pubblico, anche se poi viene riscattata la proprietà, deve essere rispettata la destinazione a fini di interesse pubblico, non a fini d'interesse privato.

**V A L I T U T T I.** Ammiro la cautela del Ministro, ma io ritengo che le procedure espropriative per pubblica utilità non si applichino alle aree destinate a costruzioni di scuole materne.

**S C A R P I N O.** L'ordine del giorno, in fondo, ha il preciso obiettivo di impegnare il Governo a vincolare la destinazione degli edifici scolastici a scuole materne gestite da enti e istituzioni statali. Questo è un concetto che è stato già chiarito.

Quando all'articolo 5, n. 7), si parla di consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti già eseguiti, un minimo di coerenza nell'applicazione della legge anche nei confronti di chi fruisce di contributi parziali dello Stato impone che vengano considerati anche gli enti e le istituzioni private. Quindi, non s'innova nulla nel richiamare al rispetto delle finalità chiunque, ente o istituzione privata, costruisca con il contributo dello Stato gli edifici in questione, destinati a scuole materne e non ad altri usi.

Su questo punto, a mio giudizio, il Governo si può impegnare a fare una circolare la quale spieghi le ragioni per le quali questi edifici scolastici debbono essere destinati esclusivamente a scuole materne. Perché io non vorrei esagerare dimostrando come spesso un ente locale, che abbia la possibilità di disporre di locali per istituire una scuola media dell'obbligo, si rivolga a questi enti e istituzioni private per avere un locale finanziato dallo Stato e non ultimato. L'ente o l'istituzione privata chiede all'ente locale di ultimare i lavori, per cui

diventa proprietario di un edificio che è stato pagato dallo Stato e dall'ente locale.

Con ciò credo di aver illustrato esaurientemente la richiesta del mio Gruppo.

**M O N E T I.** Vorrei solo far presente al senatore Scarpino quanto è avvenuto nel campo dell'edilizia scolastica in molte frazioni del nostro paese, nelle quali, andata via la popolazione e non essendo più possibile tenere vincolati gli edifici all'uso scolastico, come la legge avrebbe voluto, lo Stato ha finalmente capito che poteva permettere ai comuni di venderli o di servirsene diversamente.

Ora, se il senatore Scarpino sostiene una norma così rigida ed un giorno, poniamo, un istituto privato — come avviene in molti comuni di montagna —, ha il coraggio di istituire una scuola materna che poi, per motivi vari, non è più frequentata, che cosa avverrà? Tutti lo sappiamo, e proprio su questo intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole collega.

**S C A R P I N O.** Nelle zone di montagna non esistono sezioni di scuola materna; se invece il senatore Moneti si vuole riferire ai centri di intensa urbanizzazione è chiaro che questi fenomeni possono verificarsi.

Comunque, se il signor Ministro fa un appello ad una certa «flessibilità» allora possiamo anche essere d'accordo.

**M O N E T I.** Insisto nel dire che non si possono stabilire clausole rigide per fenomeni che, nel giro di poco tempo, possono avere chissà quali evoluzioni. Aggiungo che, per 15 anni, sono stato sindaco di un comune montano per cui queste cose le ho potute constatare di persona.

**E R M I N I.** Devo dire che i termini del problema non mi sembrano ben chiari; infatti, o si chiede al Governo di applicare scrupolosamente queste norme, ed allora gli si rivolge un invito, non un impegno, affinché questo avvenga puntualmente, op-

7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

pure si intende cambiare il disposto della legge ed allora lo si dica chiaramente!

**S C A R P I N O.** Ma quando l'invito che viene rivolto al Governo è assolto con scrupolo diventa un impegno! Questo vale per chiunque, oggi o domani, occupi il posto di Ministro.

**P R E S I D E N T E.** A conclusione di questo lungo dibattito, e dopo quanto detto dal signor Ministro, mi pare sia chiaro che il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno di cui trattasi.

**S C A R P I N O.** Siamo soddisfatti.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'articolo 6.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

##### *(Edilizia sperimentale)*

Per i compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1976, di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 10 miliardi per l'anno 1978, di lire 10 miliardi per l'anno 1979, di lire 10 miliardi per l'anno 1980 e di lire 5 miliardi per l'anno 1981.

L'attività di cui al primo comma potrà essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.

Sui progetti delle opere e sulle relative gare di appalto di cui al primo e secondo

comma del presente articolo dovrà essere sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, integrata con un altro membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro dei lavori pubblici.

I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Si applicano le norme di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali.

Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Ai lavori appaltati per l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti si applicano le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'onere relativo farà carico sulle autorizzazioni di spesa previste al primo comma del presente articolo.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

##### *(Interventi urgenti)*

Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981.

La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica, la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

*(È approvato).*

## Art. 9.

*(Indici di funzionalità didattica,  
edilizia e urbanistica)*

Per la emanazione, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle nuove norme relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica per i diversi tipi di scuola, da osservarsi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, è abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

*(È approvato).*

## Art. 10.

*(Aree)*

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono l'indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dal Provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.

Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della Commissione e, comunque, non

oltre 60 giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Nel caso di scelta di aree non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adotterà la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi 60 giorni.

*(È approvato).*

## Art. 11.

*(Rilevazione nazionale sull'edilizia  
scolastica)*

Il Ministero della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione farà riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovrà concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovrà essere ripetuta ogni quinquennio.

Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarrà dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti.

Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potrà avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

9° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

V A L I T U T T I. Mi sia consentito, signor Presidente, di fare qualche considerazione in merito a tale articolo.

Innanzitutto, non credo alla utilizzabilità futura di questa rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica e non credo neanche negli obblighi che, a questo proposito, sono stati posti.

Ricorderò che anche in base alla legge n. 641 del 1967 sono stati destinati a questa rilevazione degli stanziamenti; gli stanziamenti sono stati effettuati, ma dei risultati di quella rilevazione nessuno ha mai saputo nulla, mentre tali dati ci sarebbero potuti essere utili proprio in questa occasione.

La mia preoccupazione è dunque che anche la rilevazione di cui all'articolo 11 del provvedimento, alla quale si destinano ben 800 milioni in due esercizi finanziari, non dia alcun frutto.

Una seconda osservazione riguarda infine l'ultimo comma dell'articolo 11; in proposito ho sentito in che modo si è espresso il Tesoro e, certamente, io non voglio essere più realista del re; tuttavia, non posso fare a meno di rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 11 stabilisce in modo preciso che questi 800 milioni sono iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, mentre l'articolo 6 dice che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero del tesoro ha detto che emanerà un decreto per lo storno; d'accordo, ma io non so che cosa ne penserà la Corte dei conti!

Il problema è che il testo del provvedimento non può ritornare alla Camera perchè, se avessimo potuto modificarlo, sarebbe stato senz'altro preferibile stabilire: per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata

la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.

In base alla dizione attuale, invece, sono convinto che la Corte dei conti solleverà qualche obiezione.

M A L F A T T I, *ministro della pubblica istruzione*. Riconosco, senatore Valitutti, che la formulazione non è delle più felici, ma faccio anche notare che all'ultimo comma dell'articolo 11 si parla di somme « da iscriversi »; cioè, i fondi imputabili sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici verranno successivamente trasferiti, per la quota di cui trattasi, sul bilancio della Pubblica istruzione e, dicendo questo, confermo quanto detto in proposito tanto dall'onorevole senatore Stirati che dal Presidente.

Per quanto riguarda invece la rilevazione sull'edilizia scolastica, mi pare che gli ultimi dati rilevati dall'ISTAT, in applicazione delle disposizioni di legge, risalgano al 1969 e siano ben conosciuti.

Piuttosto, oramai si tratta di dati superati e io, cogliendo questa occasione, esprimo l'avviso che si tratti ora di condurre una rilevazione in base a criteri diversi da quelli fin qui seguiti. Infatti, sotto questo profilo sono personalmente poco convinto della bontà della rilevazione ISTAT di alcuni anni fa.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

(È approvato).

## Art. 13.

*(Copertura della spesa)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

L'esame e la votazione degli articoli sono così conclusi.

**U R B A N I.** Prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, signor Presidente, desidero intervenire per dichiarazione di voto.

Il mio Gruppo preannuncia il suo voto di astensione su questo disegno di legge per ragioni di merito e per ragioni che definirò congiunturali.

Devo però dire, preliminarmente, che condivido quanto detto da taluni onorevoli colleghi: che questo testo non è stato discusso da questo ramo del Parlamento con la tranquillità e l'approfondimento che invece l'argomento avrebbe richiesto. Peraltro, sulla base della procedura che, alla fine, abbiamo concordato, abbiamo accettato di non apportare al disegno di legge quelle modificazioni che certamente lo avrebbero migliorato in talune parti.

Il nostro Gruppo, tuttavia, nel fare questa scelta ha seguito un criterio di giudizio politico complessivo; non si è preoccupato —

non c'è bisogno di dirlo ai colleghi — della stagione poco propizia alle discussioni (in tante altre occasioni, infatti, quando lo abbiamo ritenuto opportuno, abbiamo anche in pieno agosto continuato a discutere) per sottrarsi all'opportunità di un dibattito, ma — ripeto — ha fatto una scelta. Quale scelta? Quella di valutare che, tutto sommato, il presente provvedimento poteva comunque passare, sia pure dopo una discussione rapida e con la nostra astensione, tenuto conto del fatto che il disegno di legge stesso è stato ampiamente discusso dall'altro ramo del Parlamento e largamente modificato — come gli onorevoli colleghi senza dubbio sanno — anche grazie al contributo del nostro Gruppo, per quanto riguarda questioni decisive, per quanto riguarda cioè proprio quelle questioni che ci indussero a seguire appunto questa procedura e ad astenerci dalla votazione. Non c'è quindi alcuna sottovalutazione da parte nostra dell'importanza di questo ramo del Parlamento, della sua autonomia, nonchè del fatto che il bicameralismo costituisce anch'esso una garanzia di democrazia, anche se è in corso un dibattito — e questo lo dico tra parentesi — tra i vari Gruppi sul fatto che le correzioni che tale sistema consente di apportare siano veramente tali da giustificare e superare i rallentamenti e le duplicazioni che esso indubbiamente comporta.

A questo punto, dunque, noi abbiamo valutato che fosse più conveniente esaminare rapidamente il provvedimento e su di esso esprimere la nostra posizione. Ora, quali sono le ragioni della nostra astensione ed anche dell'accettazione di questa procedura? Innanzi tutto, noi riteniamo che il disegno di legge in esame rappresenti un tentativo, un impegno serio, sul quale si è manifestata una larga convergenza di posizioni politiche, a rilanciare rapidamente gli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica per rimettere in moto un meccanismo che da tempo si era inceppato (mi pare, infatti, che da tre anni non vi fossero più finanziamenti sulla legge precedente, la più volte citata legge n. 641 del 1967). Non intendo certo

far perdere tempo ai colleghi, data la decisione che abbiamo preso, entrando nel merito delle ragioni di questo ritardo: voglio solo osservare che la responsabilità di fondo della stessa urgenza con la quale noi oggi dobbiamo deliberare dipende da una scelta, che è una scelta politica, una scelta — o non scelta — essenzialmente dell'autorità di Governo. Ed io ritengo che nessuna datazione del provvedimento — presentato, come qui è stato ricordato dal Ministro della pubblica istruzione, in marzo alla Camera dei deputati — modifichi la sostanziale realtà di questo giudizio, su cui tutti conveniamo — mi pare — se è vero che abbiamo deciso di approvarlo rapidamente.

Esiste, in secondo luogo, l'urgenza drammatica di rimettere in moto al più presto il meccanismo dell'edilizia scolastica, urgenza ben nota soprattutto a coloro che dirigono gli enti locali e che, quindi, sono a contatto diretto con questa realtà, almeno quanto coloro che si trovano sull'altro versante e cioè insegnanti, genitori e alunni. Oltre a questa urgenza, peraltro, ne esiste un'altra più generale, impreveduta forse qualche anno fa ma oggi ben presente a tutti, determinata dalla situazione economica che spinge le forze politiche ad intervenire con investimenti massicci nei settori qualificanti. Devo ricordare infatti che con il prossimo autunno, se non si riuscirà a mettere in moto il settore dell'edilizia scolastica abbastanza rapidamente, si verificherà una caduta verticale dell'occupazione nel settore dell'edilizia.

Queste, dunque, sono le due ragioni di fondo che stanno alla base della nostra autonoma scelta. Per quanto riguarda poi la valutazione di merito sul provvedimento, dirò brevemente ed in via esemplificativa che, a nostro avviso, esso presenta comunque un aspetto positivo, che peraltro è stato già sottolineato, costituito dall'investimento massiccio (2.000 miliardi in sei anni) in esso previsto e dal fatto che una disposizione in esso contenuta, già richiamata, se non sbagliata, dall'onorevole Ministro, dovrebbe consentire alle Regioni l'avvio entro alcuni mesi, quando sarà approvato il programma regionale, di tutto il complesso delle opere

del primo triennio, attraverso l'erogazione del 5 per cento delle assegnazioni per sopperire alle spese di avvio dell'intervento.

Per quanto riguarda il finanziamento peraltro noi rimaniamo fermi su quanto abbiamo detto in proposito anche in altre occasioni: non riteniamo valido cioè il tipo di finanziamento attuato attraverso il mercato finanziario e non per le ragioni che sono state portate a sua giustificazione, che possono essere anche reali. Al riguardo desidero anzi ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che in Aula lo stesso ministro Colombo ebbe a dichiarare, in modo solenne ed esplicito, a proposito delle ragioni per le quali non si erano spesi i fondi per gli ospedali mettendo gli stessi nelle condizioni che tutti conoscono, che gli onorevoli senatori debbono sapere che quando si ricorre al mercato finanziario non è sicuro che le somme reperite possano poi essere spese. E che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che il piano per le ferrovie e quello per i porti sono anch'essi bloccati.

Le nostre riserve in proposito pertanto permangono: e questo è uno dei punti di debolezza dell'attuale provvedimento, anche se dobbiamo riconoscere che, a differenza di altre leggi analoghe, all'articolo 13 si prevede — e questo è un altro aspetto positivo del provvedimento — che gli stanziamenti dei vari anni non siano attinti tutti dal mercato finanziario, ma che sarà determinata di anno in anno la parte relativa al mercato finanziario per cui si può pensare che l'altra parte dovrà essere finanziata con mezzi normali.

Per quanto riguarda poi le procedure ritengo di non dover entrare nei particolari, anche perchè su questo punto permangono i nostri maggiori dubbi. Cioè questo snellimento di procedure veramente riuscirà ad accelerare la progettazione, l'iter e quindi la costruzione e l'esecuzione delle opere? Io francamente penso che ciò sia possibile, anche se non ne sono sicuro, conoscendo l'esperienza del passato. Tuttavia una cosa bisogna dire; è stata fatta una scelta importante alla quale praticamente noi comunisti abbiamo dato il nostro contributo, una scelta che è stata uno dei maggiori punti di

scontro durante la discussione alla Camera; si è data ampia fiducia alle Regioni e, per la prima volta, nel tentativo di attuare attraverso il decentramento effettivo un acceleramento delle procedure, una autonomia reale che forse potrà essere la strada giusta per farci superare i fallimenti che si sono verificati in questo e anche in altri settori. Metto in forse la riuscita del tentativo per le difficoltà che su questa strada si vengono ad incontrare, ma ritengo che — almeno — aumenteranno le possibilità di un miglioramento anche per quel procedimento, a cui accennavo prima, dell'utilizzazione nel 1976 del 5 per cento delle somme da assegnare, e per tutta una serie di altre misure sulle quali non mi soffermo. Certo avremmo preferito una soluzione più radicale e che non si fosse richiesto nel momento della programmazione degli investimenti a livello regionale, sulla base della suddivisione fatta dal Ministro, quella intesa con il potere centrale che noi non riteniamo necessaria e che anzi riteniamo ancora l'espressione di un certo centralismo; tuttavia dobbiamo riconoscere che, a differenza del primitivo progetto governativo, tale soluzione non lede in maniera fondamentale i poteri delle Regioni.

Potrei ancora elencare altri punti positivi e altri punti negativi, ma su di uno in particolare desidero soffermarmi: quello relativo ai finanziamenti e ai contributi alle scuole materne private. Noi riteniamo che la preminente funzione statale consenta uno spazio anche alla iniziativa non statale sotto una direzione e un controllo statale veramente valido; ebbene, tale direzione non è prevista nel provvedimento che stiamo approvando. Anche questo è un punto di scontro; non siamo affatto contenti che, per esempio, il 40 per cento dei finanziamenti, tuttavia modesti, sia devoluto alle scuole e agli enti pubblici non statali e il 60 per cento alle scuole di istituzioni private.

Nella resistenza che si è posta da parte del Governo e della maggioranza su questo punto, noi vediamo una incapacità ad un confronto costruttivo proprio sulla questione di principio, non di una iniziativa privata

diretta nell'interesse pubblico, ma della salvaguardia dell'interesse pubblico. Ora, il fatto che si diano contributi per l'acquisto di aree che, dopo la legge 22 ottobre 1971, numero 865, ricadono nella procedura di pubblica utilità, ci lascia molto perplessi, perchè dovranno essere pagati come terreni agricoli aree per costruire un asilo e poi dopo due anni, tre anni, in apparenza per effetto dell'evoluzione sociale, di cui tutti quanti abbiamo la giusta considerazione, ma nei fatti e nella storia del nostro paese per difetti e distorsioni generalizzate, che dovrebbero essere eliminati con il consenso di tutti...

V A L I T U T T I. Scusi se la interrompo, ma i contributi di cui lei parla sono previsti per la costruzione.

U R B A N I. No, anche per le aree. Mi pare che all'articolo 6, quinto comma, dove si dice che le erogazioni sono disposte nei limiti delle disponibilità annuali di ciascuna Regione, in relazione all'ammontare dei pagamenti delle opere già eseguite, si parli anche di acquisizione delle aree e, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo, non si esclude che il contributo venga dato anche per le aree sulle quali insisterà l'edificio e che cadono sotto la generale normativa della pubblica utilità. In una simile situazione, la pubblica utilità può essere distorta verso interessi leciti ma privati che nulla avrebbero a che fare con la facilitazione prevista e con l'istituto stesso della pubblica utilità.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo di aver esaurito le motivazioni del nostro voto di astensione, il quale peraltro è anche un atto che vuole dare fiducia alla scelta del decentramento e vuol dare fiducia alla volontà politica, abbastanza unitaria, che si è manifestata nel rilancio degli investimenti nel campo dell'edilizia scolastica. Tanto più che, nel quadro preoccupante del prossimo autunno, non si può neppure escludere l'intervenire di elementi di instabilità politica che, qualora le norme non fossero approvate,

ne rinvierebbero probabilmente per lungo tempo l'applicazione.

Questo non significa però che, di fronte all'urgenza ed alle difficoltà della situazione, siamo disposti ad operare delle scelte a qualsiasi costo. Noi abbiamo fatto una scelta autonoma, in questo caso, e a pochi giorni dal momento in cui ne avevamo fatta un'altra a proposito di un disegno di legge per certi aspetti simile a quello in discussione, cioè il disegno di legge concernente l'edilizia universitaria, respingendo una procedura che si tentava di imporci, per ragioni di principio e di merito che non si potevano superare.

Le questioni di principio riguardavano il tema della programmazione...

**MALFATTI**, *ministro della pubblica istruzione*. Le ragioni si possono capire, ma definirle « di principio » mi sembra un po' forte.

**URBANI**. Il problema della programmazione, signor Ministro, investe una questione di principio; ed anche una di metodo, se pensiamo a come è stato esaminato ed approfondito il disegno di legge alla Camera.

**MALFATTI**, *ministro della pubblica istruzione*. Lei ed il suo Gruppo, comunque, si assumono tutta la responsabilità di quel ritardo.

**URBANI**. Signor Ministro, è lei che ha la responsabilità di aver impedito al Senato di svolgere sull'argomento una discussione in tempi ragionevoli.

**MALFATTI**, *ministro della pubblica istruzione*. Io non ho impedito nulla: è da marzo che attendo la discussione di quel disegno di legge!

**URBANI**. Non bastano le date. Tutti i colleghi sanno quando abbiamo iniziato a lavorare e quali sono state le dichiarazioni dei diversi Gruppi quando si è constatata l'impossibilità di andare oltre.

**GROSSI**, *relatore alle Commissioni*. Non esistono meriti nè demeriti da parte di nessuno.

**URBANI**. Appunto. Io ho affermato che la diversità delle nostre posizioni indica come noi su certe posizioni possiamo aderire e su altre riteniamo di non poterlo fare, quando vi siano questioni di principio e di merito insuperabili; e in questo abbiamo avuto il conforto di tutti i Gruppi, per cui riteniamo che la nostra posizione sia corretta e politicamente giustificata.

Per concludere con una nota serena desidero rispondere al collega Valitutti, il quale ci ha sovente punzecchiati ed un po' provocati perchè parlassimo e svolgessimo veramente una funzione di opposizione. Noi siamo opposizione nel modo che, nel momento attuale, riteniamo più valido per far andare avanti le cose; ci auguriamo quindi che anche in questo settore tutto possa proseguire, e meglio di quanto non accada oggi.

**VALITUTTI**. Signor Presidente, sento il rimorso di aver in gran parte provocato e prolungato questa discussione. Se, infatti, mi fossi attenuto alla regola aurea dei colleghi comunisti, che hanno scelto il silenzio, questa nostra riunione sarebbe passata alla storia del Parlamento come la riunione caratterizzata dal più grande silenzio, perchè avremmo concluso i nostri lavori stamani, ad appena un'ora dall'inizio della seduta.

Punto dall'aculeo di tale rimorso, quindi, sarò estremamente breve nella mia dichiarazione di voto, limitandomi ad annunciare che, come i colleghi comunisti, anche noi ci asterremo dal voto: sarà un'astensione più « parlata », meno silenziosa cioè, e motivata così come già stamani l'ho motivata.

Devo riaffermare l'espressione del mio sincero rammarico, signor Presidente ed onorevole Ministro, considerando che avremmo potuto certo dar vita ad una legge migliore di questa, con poco sacrificio nostro e dei colleghi della Camera: non l'abbiamo fatto unicamente per rispetto alla nostra pigrizia ed alle nostre abitudini, perchè, se avessimo



chiesto, ripeto, quel piccolo sacrificio a noi stessi ed ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, ritengo che avremmo potuto migliorare il testo al nostro esame.

Ho appreso, nella mia infanzia, un proverbio calabrese il quale afferma che il « padre Zelantino » non diventò mai priore. Ora io non vorrei essere un « padre Zelantino »: non è eccesso di zelo, quello che mi muove in questo rammarico, ma solamente il sentimento dei nostri doveri; e noi avevamo il dovere di compiere un piccolo sacrificio per migliorare il testo del provvedimento, ma non lo abbiamo fatto.

Non ripeterò, onorevoli colleghi, i motivi che ci inducono a non esprimere voto favorevole; non mi soffermerò, cioè, sui lati negativi del disegno di legge, sui quali già mi sono soffermato nei miei precedenti interventi e per i quali non ci sentiamo di approvarlo. Ripeterò brevissimamente quelli che ne rappresentano i lati positivi, per i quali non riteniamo neanche di poter votare contro.

Il primo di tali lati positivi è costituito dal fatto che si vara un provvedimento sull'edilizia scolastica e con esso si impegna la cospicua somma di 2.000 miliardi di lire. E qui, onorevoli colleghi, mi sia consentito di aprire una parentesi: ecco un'altra ragione, infatti, per la quale avremmo dovuto discutere più a lungo, avremmo dovuto approfondire meglio la materia, perchè un disegno di legge il quale stanziava una simile somma, sia pure in più anni, del reddito nazionale e dei tributi pubblici non è certo un atto marginale ma è destinato a diventare una legge fondamentale, e veramente dovremmo sentire il disagio di averlo discusso ed approvato in una sola giornata. Certo, è anche un lato positivo il fatto che stiamo per varare un meccanismo il quale può rimuovere una stasi della nostra edilizia e creare un certo movimento. Però, onorevole Ministro, non lo sopravvalutiamo, perchè sostanzialmente oggi approviamo con certezza solo lo stanziamento di 20 miliardi per il 1975, dato che la relativa norma prevede che poi, con legge di bilancio, si stabilirà volta per volta, nei prossimi esercizi, quale parte dovrà gravare sul bilancio — ed

è la parte sicura — e quale, viceversa, dovrà essere raccolta con operazioni di indebitamento sul mercato. Il collega Urbani, giustamente, ha ricordato l'ammonimento del Ministro del tesoro: il mercato non è promettente, in questo momento della vita del nostro paese; che cosa potremo quindi attenderci da esso? Ecco perchè parlavo di non sopravvalutare questo aspetto positivo del provvedimento, che purtuttavia esiste.

Il secondo aspetto positivo è rappresentato dal fatto che gli adempimenti sono limitati nel numero, i procedimenti sono semplificati, i termini abbreviati. Effettivamente si è compiuto uno sforzo, di cui dobbiamo dare atto al Ministro, per modificare quella parte della legge n. 641 del 1967 che più ha rivelato i suoi difetti, i suoi inconvenienti. Però anche per questa parte, onorevole Ministro, cerchiamo di essere prudenti e realisti perchè il provvedimento — mi rivolgo all'esperienza del senatore Maderchi — dovrà essere sperimentato, e l'esperimento dovrà essere superato.

Non sappiamo, onorevole Ministro, che cosa ci dirà la realtà: dovremo prima sperimentare la legge. Io mi auguro vivamente che l'esperimento riesca, ma le mie preoccupazioni scaturiscono soprattutto dalla formulazione dell'articolo 5 in merito alle concessioni, anche se, torno a dire, mi auguro che l'esperimento risulti positivo.

Ringrazio lei, signor Presidente, il paziente Ministro e mi scuso coi colleghi per averli costretti a prolungare questa seduta, peraltro per me sempre troppo breve.

**M O N E T I.** L'importanza dell'argomento che abbiamo trattato e le vive sollecitazioni del mio Gruppo mi spingono a fare una dichiarazione di voto anche a nome della Democrazia cristiana.

Desidero innanzitutto dare atto, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, al ministro Malfatti per essere riuscito a condurre in porto il presente progetto di legge. Il provvedimento è frutto di un dialogo tra le forze politiche che è sempre utile ed è, tanto più se non necessitato, testimonianza sicura di un'elevata maturità civile. In Italia questo dialogo è, oltre tutto, reso necessa-

rio dal fatto che gli elettori non hanno conferito da lungo tempo a nessun partito il potere di governare da solo. È quindi naturale che i vari partiti del Governo, o presenti nel Parlamento, cerchino quegli onesti compromessi che consentano la presentazione e l'approvazione di un disegno di legge. Questo provvedimento ci trova consenzienti senza sentirci nella condizione di aver dovuto fare rinunce per dare al medesimo il nostro voto favorevole. Innanzitutto devo dire che non mi pare fondata l'accusa fatta qui di arrivare all'approvazione in tempi brevissimi, perchè, se non erro, siamo in Commissione a discuterne dalle 11,30 ed ora sono quasi le 17.

V A L I T U T T I. Ma perchè non vogliamo dire la verità?

M O N E T I. Tanto più se pensiamo che di edilizia scolastica parliamo da lungo tempo e ormai ne conosciamo bene i problemi, al punto che è sufficiente una breve discussione per farci comprendere che cosa c'è di nuovo nel provvedimento: se il Ministro ha suggerito una nuova linea è perchè i provvedimenti che sono stati presentati prima, o sono stati superati dai tempi, oppure si sono rivelati, nell'attuazione, talmente pesanti e burocratizzati da non permettere di giungere a risultati pratici.

L'intervento dei relatori Grossi e Stirati e quello del ministro Malfatti hanno chiarito abbondantemente il valore di questo disegno di legge. Esso accelera notevolissimamente le pratiche, assicurando il coordinamento tra Stato e Regioni, ambedue responsabilizzati in base ai loro compiti specifici: lo Stato, vigilando acchè la programmazione dell'edilizia scolastica regionale venga fatta nel quadro del programma nazionale e nel quadro dei criteri generali fissati dallo Stato stesso; le Regioni, giustamente responsabilizzate a presentare un programma a stretto contatto con le province e i comuni, con un metodo squisitamente democratico di partecipazione che trova in noi il più sincero apprezzamento. Le scadenze ristrette in un arco di tempo molto breve assicurano la celerità

delle operazioni, in modo che rapidamente alle proposte seguano le opere realizzate.

Semmai timore ci può essere, è che la ristrettezza del tempo fissato non consenta un esame approfondito dei programmi e delle decisioni da prendere, ma poichè si tratta di programmi che giacciono al Ministero da lungo tempo, anche tale brevità di tempi non nuocerà, perchè si tratterà di riprendere in esame argomenti e problemi già discussi e approfonditi.

L'istituto della concessione, previsto dall'articolo 5, e le norme che garantiscono la realizzazione delle opere dalla progettazione fino al collaudo, costituiscono una innovazione che, insieme all'accelerazione delle procedure, ha trovato il consenso non soltanto nostro, ma di tutti i Gruppi politici: anche se qualcuno nutre talune perplessità, noi riteniamo che sia, questo istituto, da giudicare essenzialmente positivo. Il finanziamento di 2.000 miliardi, assicurato al provvedimento, garantisce la traduzione delle norme in opere concrete a vantaggio delle nuove generazioni.

Il provvedimento che stiamo per approvare ci procura, come cittadini, una notevole soddisfazione: infatti, non soltanto realizzerà una più veloce predisposizione di idonee strutture per la formazione dei nostri scolari da 3 a 19 anni, ma sarà uno strumento di ripresa dell'industria edilizia (e questo è stato sottolineato da tutte le parti) sicchè farà sentire i suoi benefici effetti nel settore dell'occupazione in un momento così difficile per i nostri lavoratori. Essa consegue, dunque, due grandi risultati sociali che a noi della Democrazia cristiana stanno molto a cuore — la formazione morale e culturale delle nuove generazioni e il lavoro ad un certo numero dei loro padri — due conseguenze sociali di notevole importanza ambedue. È inoltre motivo di soddisfazione per noi, non solo in quanto democristiani, ma in quanto cittadini, il fatto che, con il secondo comma dell'articolo 6, si prevedano stanziamenti anche per le scuole non statali, riconfermando gli indirizzi di precedenti leggi e aderendo, soprattutto, al dettato della Costituzione della Repubblica italiana. Il rifiuto della di-

scriminazione culturale ed educativa e il pluralismo scolastico sono sicura testimonianza di un'autentica democrazia.

Concludo, affermando che la Democrazia cristiana, approvando questo disegno di legge, offre volentieri la sua collaborazione al Governo nel mettere in essere uno strumento agile e valido al servizio dei cittadini.

C I F A R E L L I. Ho domandato la parola perchè, in sede di 7<sup>a</sup> Commissione (e i colleghi lo ricorderanno), ho fatto tutto il possibile perchè fosse fissata questa seduta e fosse portato in questa settimana all'esame delle Commissioni riunite il presente provvedimento, recentemente messo a punto dalla Camera dei deputati. Essendo stato nell'impossibilità di partecipare al dibattito nella seduta antimeridiana, prendo ora la parola in sede di dichiarazione di voto.

Devo dire che voto a favore di questo disegno di legge non soltanto perchè il proponente Ministro dei lavori pubblici è della mia stessa parte politica, non soltanto perchè nell'attuale situazione particolarmente difficile esso rappresenta un contributo non indifferente, ma anche perchè suoi obiettivi immediati sono quelli di cercare di sbloccare l'attuale momento dell'edilizia scolastica e di immettere al più presto nel ciclo economico del paese una notevole quantità di opere e di finanziamenti.

La terza considerazione che faccio è che non ho illusioni. Con il sottosegretario Spittella leggevo prima gli articoli del disegno di legge, e posso dire che ho in essi la stessa fiducia sfiduciata che avemmo quando abbiamo approvato la legge per la casa e altre di questo genere. Non mi faccio illusioni. In questa congiuntura, comunque, 20 o 40 che siano i miliardi, qualcosa possono fare, e quindi mi auguro che la « provvidenza laica », alla quale mi appello ci dia in autunno la prova che almeno qualche volta abbiamo avuto ragione.

Ultima considerazione: condivido lo stato di necessità nel quale abbiamo operato e non voglio avere delle lacrime di cocodrillo, ma se posso per un momento dire la mia opinione, i disegni di legge, in una revisione del bicameralismo, dobbiamo approvarli una

volta in Aula e una volta in Commissione: è assurdo, invece, approvarli, in entrambe le Camere, con procedura decentrata. A colleghi così maturi ed esperti non ho nulla da aggiungere ad illustrazione di questo mio pensiero.

Mi rallegro con il Ministro, quale rappresentante del Governo, per lo sforzo fatto e per il successo che oggi, con il voto favorevole del Senato, egli può conseguire in relazione al disegno di legge n. 2222.

S T I R A T I, *relatore alle Commissioni.* Anch'io desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista.

Come relatore ho già avuto occasione di esprimere le mie considerazioni su questo provvedimento. A conclusione di questo dibattito, a nome del mio Gruppo, annuncio il voto favorevole dei socialisti per considerazioni, innanzitutto, di ordine politico ed economico. Ho già messo in evidenza la giustezza della tesi di tutti coloro che hanno visto come questo provvedimento non solo si prefigga l'obiettivo preciso e specifico della costruzione di nuove aule scolastiche, ma anche l'obiettivo del rilancio dell'edilizia in generale e dell'economia del nostro paese.

Di questo provvedimento apprezziamo l'entità dello stanziamento, lo snellimento delle procedure, il potenziamento delle autonomie regionali e locali e le competenze e le modalità in esso previste.

Dobbiamo soltanto esprimere una riserva sul secondo comma dell'articolo 6 relativo alla ripartizione delle somme da destinare alle scuole materne pubbliche e private. Non è una questione di principio che noi solleviamo (al riguardo io convengo perfettamente con il pensiero espresso stamane dal senatore Valitutti), ma si tratta di una ripartizione che non ci soddisfa. L'ordine del giorno del senatore Scarpino, che abbiamo accolto, non modifica le cose: si risolve in una semplice raccomandazione, che dovrebbe risultare vana e superflua, di rispetto della legge. Infatti, o si modifica la legislazione vigente o non la si modifica.

L'impostazione dell'onorevole Ministro è ineccepibile da questo punto di vista, e quin-

di la sua abilità è stata ben accolta dalle Commissioni, ma il punto è questo: vogliamo modificare o no quella ripartizione? La legislazione vigente io credo che debba essere modificata, in materia, appunto per dare maggiore spazio alle scuole materne pubbliche.

Ad ogni modo, per le ragioni che ho illustrato nel corso della relazione, per gli scopi che si prefigge questo provvedimento, per le condizioni generali dell'economia italiana e per le tristissime condizioni del settore dell'edilizia scolastica, noi ci siamo impegnati con buon volere all'approvazione del disegno di legge, abbiamo dato il nostro contributo — lo vogliamo sottolineare anche in questo momento — e dichiariamo, quindi, di votare a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge n. 2222.

*(È approvato).*

Faccio presente alle Commissioni che con l'approvazione del disegno di legge n. 2222 si intende assorbito il disegno di legge n. 667, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

**DOTT. GIULIO GRAZIANI**